CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL PIEMONTE

# INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2015

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Giovanni Coppola

TORINO, 5 MARZO 2015

*PLURIMAE LEGES CORRUPTISSIMA RE PUBLICA*

E’ una frase latina di Tacito che significa: "moltissime sono le leggi quando lo Stato è corrotto".

Non fa riferimento alla corruzione dei Governanti, si riferisce alla corruzione dei cittadini.

Voglio dire, o meglio lo voleva dire Tacito, che quando in uno Stato c'è molta corruzione, vengono prodotte molte leggi, vengono previsti molti reati ed una moltitudine di pene, perché molti sono i cittadini che delinquono.

Però, nonostante la frenesia legislativa che porta a prevedere nuovi reati, ad incrementare le pene per i reati già previsti, nonostante si indichino una quantità infinita di circostanze, di eccezioni e di controeccezioni, anzi forse proprio in conseguenza di ciò, non si riesce a ristabilire la legalità, in quanto è scarsa la capacità dello Stato di far rispettare quelle stesse leggi.

Basta dare uno sguardo al capitolo successivo di questa relazione per rendersi conto di cosa parlo; vi sono elencate le numerose leggi che hanno riguardato la Corte dei conti, e che sono intervenute nel 2014.

Oggi, purtroppo, assistiamo ad un incontrollato aumento della corruzione a tutti i livelli, verifichiamo una evasione fiscale che, nonostante gli sforzi per combatterla, costituisce un dato di fatto incontestabile e dalle dimensioni allarmanti; oggi viviamo, forse, il periodo più buio della nostra Repubblica, sia dal punto di visto

economico che dal punto di vista etico, e probabilmente i due fenomeni sono strettamente collegati.

Concetto espresso in maniera pregnante dal Presidente della Corte dei Conti lo scorso 10 febbraio a Roma, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, allorché ha testualmente detto *"Crisi economica e corruzione procedono di pari passo, in un circolo vizioso, nel quale l'una è causa ed effetto dell'altra."*

Di tale situazione non possiamo dare la colpa sempre agli altri, la colpa è di tutti, perché tutti abbiamo contribuito, sia pure in diversa misura, a creare i presupposti dell'attuale crisi.

Non è il momento di allargare le braccia con rassegnazione, al contrario, occorre che tutti, ad ogni livello, ci rimbocchiamo le maniche e guardiamo in faccia la realtà.

Occorre cambiare con urgenza l'attuale situazione, la cui più drammatica espressione è la mancanza di lavoro; mancanza di lavoro che avvolge come un bianco sudario sia i giovani che i meno giovani.

La mancanza di lavoro, che vuol dire mancanza di futuro. stringe nelle sue spire soffocatrici sia uomini che donne rendendoli deboli e, come tali, fonte di attrazione clientelare di certi poteri forti, non sempre legittimi.

In questa situazione, che appare perfino un eufemismo definire drammatica, la Corte dei conti cerca di fare il suo lavoro, lavoro che

svolge senza clamori, ma con determinazione, con le sue limitate forze, con i suoi limitati poteri e con i suoi ancor più limitati mezzi.

L'odierna cerimonia, svolta alla presenza delle massime Autorità regionali, vuole dare pubblicamente atto di questo impegno.

Attraverso questa cerimonia la Corte dei conti piemontese vuole dare speranza a tutti coloro che, senza loro colpa, subiscono gli effetti devastanti delle altrui ruberie di pubblico denaro.

A tutti costoro voglio dire che la Corte dei conti c'è ed è al loro fianco per reprimere gli sperperi di denaro pubblico che - a parte le considerazioni di ordine etico - sono sicuramente fonte e causa di un'insopportabile pressione fiscale.

E' scandaloso che alla miseria di tanti faccia riscontro il tenore di vita di pochi che si circondano di veri e propri fasti orientali; ovviamente parlo di coloro che questi fasti li hanno conseguiti indebitamente con i soldi dei contribuenti.

La Corte dei conti con i suoi modesti mezzi cerca di porre un argine al malcostume imperante nella Pubblica Amministrazione. Malcostume che non è facile combattere perché si estende attraverso mille diramazioni che è difficile individuare ma, quel che è peggio, è spesso coperto dalla complice consorteria di una cortigiana burocrazia sempre più restia a denunciare alla Procura regionale della Corte dei conti le ipotesi di danno erariale di cui non può non essere a conoscenza.

La doverosità della denuncia va vista non solo nell'ottica della moralizzazione della gestione pubblica, ma anche nell'obiettivo economico di pervenire al reintegro delle casse dell'Ente.

Infatti, non è superfluo ricordarlo, qualsivoglia recupero non avviene a favore della Corte dei conti ma, attraverso la Corte, a favore dell'Ente stesso che è stato danneggiato.

E' lo stesso Ente che, in quanto danneggiato, assume la qualità di soggetto creditore ed è opportuno, quindi, che l'Ente agisca, a mezzo della Procura della Corte dei Conti, nei confronti dei propri Amministratori, dei propri Dirigenti, dei propri Dipendenti, in via di rivalsa, al fine di ottenere il reintegro per il nocumento subito in conseguenza di comportamenti connotati da dolo o da colpa grave nell'espletamento dei compiti di servizio.

Ciò non toglie, però, che anche i cittadini debbano vigilare sulla classe politica e sui pubblici dipendenti affinché gestiscano la cosa pubblica con imparzialità e correttezza e, nel caso di mancanze produttive di danno per le casse dell'Ente, è doveroso che si attivino, attraverso circostanziate denunce, affinché la Corte dei Conti valuti, in sede di giurisdizione, la sussistenza ed il conseguente ripiano del danno erariale, sia pure con la prudenza che le è propria per lunga tradizione e che la porta a saper contemperare le accertate responsabilità dei singoli con le non infrequenti oggettive deficienze strutturali della Pubblica

Amministrazione, mitigando la condanna tramite l'applicazione del cosiddetto "potere riduttivo".

Ovviamente, per dare un'adeguata risposta di giustizia la Corte dei conti deve essere messa in grado di operare con efficacia ed efficienza, oltre che con economicità.

Il decorso anno, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, ho sottolineato che la Corte dei conti del Piemonte soffre di una cronica carenza di Magistrati e di personale amministrativo.

In particolare, la Sezione Giurisdizionale piemontese, che mi onoro di dirigere, ha in organico un Presidente e sei Magistrati.

Questo è quello che si definisce l'organico di diritto; altra cosa è l'organico di fatto, cioè le persone che effettivamente sono in servizio, indipendentemente da quelli che risultano sulla "carta".

L'anno scorso in Piemonte erano in servizio presso la Sezione Giurisdizionale un Presidente e quattro Magistrati.

Vi era una scopertura di organico del 29%.

Non migliore era la situazione del personale di supporto, cioè del personale "amministrativo", che è indispensabile per fare girare la ruota della giustizia e che dovrebbe essere parametrato sulla consistenza dei Magistrati, perché di essi sono l'ausilio e che, secondo i canoni della più avvertita Scienza dell'Amministrazione, dovrebbe essere pari a 5 su 1, cioè cinque dipendenti amministrativi per ogni Magistrato.

I dipendenti di questa Sezione Giurisdizionale dovrebbero, quindi, essere trenta; non arrivavano nemmeno a venti.

Cosa è successo a distanza di un anno?

Esattamente niente.

Il personale di magistratura è rimasto lo stesso, mentre addirittura è diminuito di una unità il personale amministrativo.

Con l'aggravante, però, che quest'ultimo personale è destinato a ridursi ulteriormente nell'anno in corso per effetto di ulteriori pensionamenti, mentre non è prevista, al momento, non dico un'integrazione, ma nemmeno una semplice sostituzione che possa mantenere il già insufficiente status quo.

Di chi è la colpa di tale situazione?

Potrei usare la frase latina: ignoramus et ignorabimus.

Dico più semplicemente che non è questa la sede per approfondire detto argomento, ma sicuramente la colpa non è dei magistrati o dei dipendenti che soffrono sulla propria pelle gli effetti di tale condizione ma che, nonostante tutto, continuano ad operare con spirito di sacrificio ed alto senso del dovere.

# LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA DELL'ANNO 2014 CONCERNENTI LA CORTE DEI CONTI

Espongo di seguito, seguendo un criterio cronologico, le norme contenute in provvedimenti legislativi adottati nel corso del 2014, che hanno inciso sulle attribuzioni giurisdizionali e di controllo intestate alla Corte dei Conti.

L'art.8, comma 1, del **D.Lgs n.7 del 28 gennaio 2014**, nel sostituire il primo comma dell'art.189 del D.Lgs n.66/2012, prevede che il Collegio medico legale esprime pareri ed esegue visite dirette ordinate o richieste anche dalle Sezioni Giurisdizionali e di Controllo della Corte dei Conti.

Alcune disposizioni sono contenute nel **D.L. n.16 del 6 marzo 2014, convertito dalla legge n.68 del 2 maggio 2014**:

-l'art.3, comma 2, come sostituito dalla legge di conversione, prevede che gli enti locali - ove il piano di riequilibrio finanziario di cui all'art.243 bis del testo unico n. 267 del 18 agosto 2000 non sia stato approvato dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti o dalle Sezioni Riunite - possono presentare un nuovo piano entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione;

-il successivo comma 2 bis dello stesso art.3, nell'ambito delle misure per il pagamento dei debiti scaduti, include tra i debiti

riconosciuti in data successiva anche quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

-ulteriore disposizione sulla procedura di riequilibrio regolata dall'art.243 quater del D.Lgs n.267/2000 è contenuta nel comma 3 ter, il quale prevede per l'ente locale la possibilità di riformulare il piano, in caso di raggiungimento di un grado superiore degli obiettivi intermedi e previa approvazione da parte della competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti;

-l'art.11, come modificato dalla legge di conversione, nel sostituire i commi 2, 3, 3 bis dell'art.4 del D.Lgs n.149/2011, ha introdotto alcune modifiche in tema di relazione di fine mandato dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, che devono essere trasmesse alla competente Sezione regionale di Controllo anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale e Provinciale;

-infine, l'art.16, primo e secondo comma, come modificati dalla legge di conversione, prevedono l'invio alla Corte dei Conti da parte di Roma Capitale di un rapporto sulle cause del disavanzo e sulla natura della massa debitoria e di un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale del bilancio.

Numerose sono, inoltre, le norme introdotte **dal D.L. n.66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge n.89 del 23 giugno 2014**:

-il comma 4 dell'art.16 – modificato dall'art.2, comma 4 bis, del D.L. n.90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, nella

Legge n.114 dell'11 agosto 2014 – prevede che i regolamenti di organizzazione, diretti ad assicurare ulteriori riduzioni di spesa, che possono essere adottati fino al 15 ottobre 2014 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

-l'art.31, comma 2, lettera c), stabilisce che l'incremento concesso agli enti locali, relativo al "Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" a favore degli enti e delle società partecipate, riguarda anche i debiti fuori bilancio inclusi nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

-il comma 2 dell'art.24, nel modificare il comma 222-bis dell'art.2 della Legge n.191 del 23 dicembre 2009, prevede l'obbligo dell'Agenzia del Demanio di segnalare alla Corte dei Conti eventuali inadempimenti agli obblighi stabiliti dallo stesso comma 222-bis al fine di ottimizzare l'uso degli spazi adibiti ad ufficio.

L'art.43 del **D.L. n.90 del 24 giugno 2014, convertito dalla Legge n.114 dell'11 agosto 2014**, stabilisce che i giudizi innanzi alla Corte dei Conti possono essere svolti con modalità informatiche e telematiche.

Il comma 9 bis dell'art.22 del medesimo D.L. n.90 stabilisce che gli organismi indicati dal primo comma devono redigere relazioni annuali, trasmesse anche alla Corte dei Conti, in ordine al rispetto dei criteri sulle nomine dei componenti delle stesse Autorità.

Si segnala, anche, l'art.33 (Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei Conti) **del D.L. n.91 del 24 giugno 2014, convertito dalla Legge n.116 dell'11 agosto 2014**.

Il comma 1, nel sostituire il comma 1 dell'art.148 del D.Lgs n.267/2000, stabilisce che la Sezione di Controllo, alla quale ogni anno deve essere trasmesso apposito referto, effettua la verifica sul funzionamento dei controlli interni degli enti locali con cadenza annuale.

Il successivo comma 2, nel modificare il comma 2 dell'art.1 del D.L. n.174/2012, prevede che la relazione sulla copertura finanziaria delle leggi, redatta dalla Sezione Regionale, sia trasmessa ai Consigli Regionali annualmente e non più ogni semestre.

Lo stesso comma 2, nel modificare il comma 6 dell'art.1 del D.L. n.174/2012, ha introdotto il termine annuale, anche per quanto concerne la relazione sul sistema dei controlli interni, che il Presidente della Regione deve trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo.

Inoltre, il comma 2, , aggiungendo un nuovo periodo al comma 12 del D.L. n.174/2012, prevede l'impugnazione innanzi alle SS.RR. della Corte dei Conti in speciale composizione delle delibere della Sezione regionale di controllo relative ai rendiconti dei gruppi consiliari.

Ancora, il comma 3, nel modificare l'art.13 della Legge n.96/2012, stabilisce che il controllo delle Sezioni regionali sulle spese per le campagne elettorali riguarda i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Infine, il comma 4 (come modificato dalla Legge di conversione n.116/2014), nel modificare l'art.5 del D.Lgs n.123/2011, stabilisce che gli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sono inviati dalle Amministrazioni interessate, contestualmente, agli uffici di controllo in ordine alla regolarità contabile e alla Corte dei Conti.

L'art.1, lettera t, **del D.Lgs n.126 del 10 agosto 2014**, nel modificare l'art.18, lettera b), del comma 1 del D.Lgs n.118/2011, stabilisce che le Regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 aprile e ciò per consentire la parifica delle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei Conti.

Lo stesso art.1, nell'aggiungere l'art.72 al D.Lgs n.118/2011, stabilisce che copia dei verbali relativi all'attività del Collegio dei revisori dei conti delle regioni è inviata anche alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

L'art.1 del medesimo D.Lgs, nell'aggiungere l'art.71 al D.Lgs n.118/2011, stabilisce che gli amministratori e i dipendenti delle regioni rispondono per responsabilità per danno erariale nei soli casi e negli stessi limiti di cui alla Legge n.20/94, con applicazione

degli istituti processuali che riguardano i dipendenti delle Amministrazioni statali.

Si segnala, inoltre, che l'allegato A/2 del citato D.Lgs n.126/2014, tra le disposizioni relative alla riscossione e al versamento delle entrate (punto 4), prevede che gli incaricati della riscossione e tutti coloro che svolgono di fatto i medesimi incarichi assumono la qualità di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti con obbligo di rendere il conto giudiziale.

Lo stesso allegato A/2, in tema di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese (punto 6), precisa che l'economo, come gli altri agenti contabili, è sottoposto alla giurisdizione della Corte di Conti.

Il comma 11 dell'art.17 della **Legge n.125 dell'11 agosto 2014** attribuisce alla Corte dei Conti il controllo sulla gestione dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo e delle relative articolazioni periferiche.

Il comma 1 dell'art 43 del **D. L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito in Legge, con modifiche, dalla L. 11.11.2014, n. 164** prevede che gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono prevedere l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e che tale piano di riequilibrio finanziario pluriennale venga

approvato da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti.

L'art.30, primo comma, della **Legge n.161 del 30 ottobre 2014** demanda alla Corte dei Conti – nell'ambito delle sue attribuzioni di controllo - la verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs n.165/2001, al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva n.2011/85/UE e del regolamento n.473/2013 sulla verifica preventiva da parte della Commissione Europea delle manovre di finanza pubblica di ogni Stato.

I successivi commi 2, 3 e 4 stabiliscono che la Corte dei Conti, per effettuare tali verifiche, definisce apposite linee guida, può accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e può chiedere dati economici e patrimoniali agli organismi dalle stesse partecipati a qualunque titolo.

Il comma 7 dell'art.29 del D.L. n.78 del 31 maggio 2010 convertito dalla legge n.122 del 30 luglio 2010, come modificato dall'art.1, comma 6, della **Legge n.186 del 15 dicembre 2014**, limita la responsabilità per danno erariale alle ipotesi di dolo, in ordine alla seguenti fattispecie:

- transazione fiscale in tema di fallimento e altre procedure;
- accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;
- ruling internazionale;
- sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie.

Il comma 612 dell’art. 1 della **L. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015)** prevede che il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da predisporre a cura dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei presidenti delle province, dei sindaci e altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, da definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, venga trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il comma 1 dell’art. 17 della **L. 23 dicembre 2014 n. 191** stabilisce che in relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

Per ciò che riguarda la giurisprudenza della Corte di Cassazione concernente la Corte dei Conti, si segnalano le seguenti pronunce.

1) **SS.UU. Civ., sent. 7 gennaio 2014 n. 63**. L'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei dipendenti di un ente pubblico economico non esclude la possibilità del datore di lavoro di promuovere l'ordinaria azione civilistica di responsabilità per violazione della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro privatistico, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della domanda.

2) **SS.UU. Civ., sent. 16 gennaio 2014, n. 772.** Richiamata la propria sentenza n. 24883 del 2008 sulla rilevabilità anche d'ufficio del difetto di giurisdizione, in qualunque stato e grado del processo, ribadisce che le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimita'.

3) **SS.UU. Civ., ord. 12 febbraio 2014, n. 3201**. La presenza di una "specifica e concreta notizia di danno" costituisce condizione di proponibilità dell'azione di responsabilità erariale, ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, n. 102. Ne consegue che le questioni concernenti la sussistenza di tale requisito non riguardano i limiti esterni della giurisdizione contabile, né l'essenza stessa della suddetta funzione giurisdizionale, ma solo la sua modalità operativa, integrando, così, soltanto eventuali "*errores in procedendo*" o "*in iudicando*", come tali afferenti i limiti interni della giurisdizione.

4) **SS.UU. Civ., sent. n. 3310 del 16 febbraio 2014.** E' configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione.

5) **SS.UU. Civ., ord. n. 4325 del 24 febbraio 2014.** E' devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla "materia".

6) **SS.UU. Civ. n. 5490 del 10 marzo 2014**. Seppure con riferimento ad ipotesi di danno all'immagine di enti pubblici, "in

tema di responsabilità contabile, la norma del Decreto Legge n. 78 del 2009, articolo 17, comma 30 ter, conv. in Legge n. 102 del 2009, - che ha circoscritto la possibilità del P.M. presso il giudice contabile di agire per il risarcimento del danno all'immagine di enti pubblici (pena la nullità degli atti processuali compiuti) ai soli fatti costituenti delitti contro la P.A., accertati con sentenza passata in giudicato - introduce una condizione di mera proponibilità dell'azione di responsabilità davanti al giudice contabile (incidente, dunque, sui soli limiti interni della giurisdizione di tale giudice) e non una questione di giurisdizione, posto che ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto d'impiego o di servizio del suo preteso autore, mentre afferisce al merito ogni problema relativo alla sua effettiva esistenza".

7) **SS.UU. Civ., ord. 17 aprile 2014 n. 8930**. La controversia relativa alla determinazione dell'importo della trattenuta da operare mensilmente sulla pensione di un pubblico dipendente, per la restituzione di un prestito pluriennale concesso dall'Inpdap (oggi Inps), non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, appartenendo a quella del giudice del rapporto di lavoro, da individuare - per situazioni soggettive azionate dopo il 30 giugno 1998 - nel giudice ordinario.

8) **SS.UU. Civ., sent. 21 maggio 2014 n. 11229**. Ai fini del riparto della giurisdizione rileva il "*petitum*" sostanziale, come prospettato nella domanda, per cui, pur essendo sottratto alla cognizione della Corte dei conti il danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, vigente "*ratione temporis*", ricade nella giurisdizione contabile la richiesta risarcitoria avente ad oggetto, oltre al danno all'immagine per la perdita di prestigio, patita a causa dell'inefficienza dimostrata, il danno erariale, derivante dall'esecuzione delle opere appaltate in difformità di prescrizioni contrattuali e di capitolato, dettate per la difesa della costa e la salvaguardia del litorale e, quindi, per scongiurare proprio il danno ambientale, la cui menzione in citazione assume una valenza meramente descrittiva della vicenda e delle sue complesse implicazioni.

9) **SS.UU. Civ , ord. 16 luglio 2014, n. 16240.** In tema di appalto pubblico per opere stradali, circa i danni subiti da ANAS S.p.A. a causa dell'indebito riconoscimento di riserve nella procedura di accordo bonario ex art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (ora, art. 240 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), sussiste la giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti verso gli organi e i dipendenti dell'ANAS stessa, attesa la sua perdurante natura pubblicistica, e verso i componenti della commissione di collaudo, attesa la relazione funzionale che li lega all'ente pubblico appaltante; invece, la giurisdizione di responsabilità della Corte dei

conti non sussiste verso i componenti della commissione di accordo bonario, attesa l'estraneità all'ente pubblico appaltante determinata dalla funzione conciliativa, né verso il contraente generale, attesa la natura contrattuale dell'iscrizione di riserve incidenti sul sinallagma negoziale, né verso il direttore dei lavori, atteso che questi, nell'appalto affidato a contraente generale, opera per quest'ultimo, anziché come agente pubblico.

10) **SS.UU. Civ., sent. 29 ottobre 2014, n. 22951**. Non è viziata da eccesso di potere giurisdizionale la decisione con la quale la Corte dei conti abbia respinto l'istanza di discarico automatico delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, per aver ritenuto inidonea la comunicazione di inesigibilità trasmessa dal concessionario del servizio di riscossione, atteso che l'interpretazione svolta al riguardo dal giudice speciale, condivisibile o meno, esclude che egli abbia travalicato i limiti esterni della giurisdizione ed invaso la sfera di attribuzioni del legislatore.

11) **SS.UU. Civ., sent. 30 ottobre 2014, n. 23072**. La decisione della Corte dei conti sulla parificazione del rendiconto generale della regione non è soggetta a ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 362, primo comma, cod. proc. civ., quando i motivi di ricorso non attengano alla giurisdizione, ma alla correttezza del rito applicato dalla Sezione regionale di controllo; ciò a prescindere dalla natura giurisdizionale della funzione di parificazione, affermata nel diritto

vivente della giurisprudenza costituzionale, ai sensi dell'art. 40 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (richiamato, per le regioni, dall'art. 1 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in Legge 7 dicembre 2012, n. 213), secondo il quale la Corte dei conti decide sulla parificazione "con le formalità della sua giurisdizione contenziosa".

12) **SS.UU. Civ., ord. 31 ottobre 2014 n. 23257.** In tema di giudizi di responsabilità con riferimento ai gruppi partitici dei consiglieri regionali e alla gestione delle dotazioni pubbliche. la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, che può giudicare, quindi, sulla responsabilità erariale del componente del gruppo autore di "spese di rappresentanza" prive di giustificativi; né rileva, ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, la natura - privatistica o pubblicistica - dei gruppi consiliari, attesa l'origine pubblica delle risorse e la definizione legale del loro scopo, o il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, quarto comma, Cost., che non può estendersi alla gestione dei contributi, attesa la natura derogatoria delle norme di immunità.

# L'ATTIVITA' NELL'ANNO 2014 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE PIEMONTE

In base alle proprie attribuzioni, l'attività della Sezione Giurisdizionale Corte dei Conti regionale abbraccia tre settori:

- il settore dei giudizi in materia di responsabilità amministrativo-contabile;
- il settore dei giudizi pensionistici;
- il settore dei conti giudiziali.

## I GIUDIZI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

I giudizi in tema di responsabilità amministrativo-contabile si possono distinguere, a loro volta, in due distinti sottosettori:

-il primo, riguardante i giudizi sugli atti di citazione depositati dalla Procura Regionale presso questa Sezione;

-il secondo, riguardante i giudizi sui conti giudiziali che vengono incardinati su iniziativa dei magistrati di questa Sezione che esaminano i singoli conti e concludono o per il loro discarico o per l'estinzione ovvero per il rinvio a giudizio del contabile.

Al discarico ed all'estinzione dei conti giudiziali si provvede con decreto Presidenziale, previa parere conforme del Procuratore Regionale, e non si fa luogo a giudizio.

Viceversa, nel caso di in cui non vi siano i presupposti per il discarico o per l'estinzione, si instaura un vero e proprio giudizio che si conclude di norma con sentenza.

Fatta questa doverosa premessa, nel decorso anno la Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte ha definito 47 giudizi di responsabilità e 90 giudizi di conto, mentre i giudizi pensionistici sono stati 101.

Tutti i predetti giudizi sono stati conclusi nel pieno rispetto dei termini previsti dalla L. 89/2001 (cosiddetta Legge Pinto).

Occupandoci, in particolare, dei giudizi di responsabilità va evidenziato che i soggetti condannati da questa Corte sono stati 46, mentre i soggetti assolti sono stati 38, con una percentuale del 54,8% di condannati e del 45,2% di assolti.

Gli importi delle sentenze di condanna hanno raggiunto la cifra di euro 10.772.013,00, ivi compresi gli importi delle condanne di cui alla sentenza 1/2015, adottata nel 2014 e pubblicata a gennaio 2015.

Tra le sentenze più significative si segnala la **sentenza nr. 17 del 2014** che ha disposto l'assoluzione del convenuto dalla contestazione a titolo di danno all'immagine per intervenuta prescrizione, atteso che l'esordio della stessa deve essere ancorato al momento in cui si verifica oggettivamente il *"clamor fori"* derivante dalla divulgazione delle notizie afferenti agli illeciti da parte degli organi di informazione, il quale provoca gli effetti

qualificanti il pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione sia sul piano interno dell'Ente danneggiato che nell'ambito esterno dell'opinione pubblica. Nella motivazione il Collegio ha rilevato che l'azione esercitata è risultata intempestiva, sul rilievo che secondo l'avviso della Sezione l'autonomo atto di costituzione in mora posto in essere dal Procuratore Regionale, circostanza verificatasi nella fattispecie in rassegna, non è idoneo ad interrompere il corso della prescrizione. A tal proposito, il Collegio ha evidenziato che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno fissato da tempo il principio secondo il quale l'invito a dedurre produce l'effetto interruttivo della prescrizione, qualora sia formulato in guisa da essere dotato di tutti gli elementi richiesti per determinare siffatto effetto ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del Codice Civile (nnrr. 14/QM/2000, 6/QM/2003, 1/QM/2004 e 4/QM/2007); questo consolidato orientamento non può essere applicato in via automatica, tuttavia, anche alla diversa fattispecie in cui il Procuratore Regionale decida di emettere un autonomo atto di costituzione in mora in un momento antecedente alla notifica dell'invito a dedurre, poiché in tale evenienza difetta qualsivoglia provvedimento tipico riconducibile alle specifiche prerogative del Pubblico Ministero contabile, a mente del D.L. nr. 453 del 1993, convertito dalla Legge nr. 19 del 1994; in altri termini l'interruzione della prescrizione attraverso la notifica dell'invito a dedurre rappresenta un'eccezione, avallata dalla giurisprudenza delle

Sezioni Riunite, al canone ordinario secondo cui l'adozione dell'atto giuridico in senso stretto in questione spetta soltanto al creditore, e trova il suo naturale fondamento nell'emissione di un atto obbligatorio ed imprescindibile per la parte pubblica prima di adottare la citazione in giudizio, espressamente previsto dal legislatore con l'articolo 5 del menzionato D.L., mentre l'autonomo atto di costituzione in mora posto in essere nell'ambito della fase istruttoria, al contrario, non appare supportato da alcun referente normativo o confortato da un ragionevole criterio esegetico, tenendo conto che la posizione di creditore, titolare del diritto sostanziale al risarcimento del nocumento subito, si configura esclusivamente in capo all'Amministrazione danneggiata che, come è noto, manifesta la propria volontà mediante le persone ad essa legate dal rapporto di immedesimazione organica. Il Procuratore Regionale, in sostanza, non ha titolo e legittimazione per porre in essere un autonomo atto di costituzione in mora del presunto responsabile del pregiudizio, al di fuori dell'ipotesi tassativa in cui l'intimazione sia esplicitata nel corpo dell'invito a dedurre, il quale, nella veste di provvedimento necessitato previsto dal legislatore a pena di inammissibilità dell'azione, attribuisce piena efficacia anche alla richiesta di pagamento nei confronti del presunto responsabile in esso espressa, atteso che l'atto giuridico in senso stretto in questione compete esclusivamente al soggetto creditore titolare del diritto sostanziale al risarcimento del danno, identificato dall'Ente

pubblico che ha subito il pregiudizio erariale. In definitiva, deve essere esclusa la possibilità per il Pubblico Ministero contabile, al di fuori dell'ipotesi tassativa in cui l'intimazione di pagamento sia esternata nell'invito a dedurre, di emettere nella fase istruttoria autonomi atti di costituzione in mora idonei ad interrompere il decorso della prescrizione.

Ciò non esclude, naturalmente, ha osservato infine la Sezione, che la Procura Regionale possa sollecitare l'Amministrazione danneggiata rimasta inerte a notificare l'atto di costituzione in mora al presunto o ai presunti responsabili del pregiudizio.

Con **la sentenza n. 47/2014** la Sezione si è occupata di una complessa vicenda, culminata nell'arbitrato proposto da un'impresa appaltatrice, a seguito di affidamento di appalto per la realizzazione di un edificio di edilizia popolare ed economica da realizzarsi in Trino Vercellese, ed accettato dall' A.T.C. committente, cui ha fatto seguito la successiva transazione fra impresa ed Ente pubblico (il quale non impugnò il lodo arbitrale).

Nell'occasione è stato posto in discussione, negandolo, il valore pregiudicante dell'arbitrato.

In detta sentenza è stato affermato il principio secondo cui la giurisdizione civile risarcitoria, da un lato, e la giurisdizione amministrativo-contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, dal momento che l'interferenza può

avvenire tra i giudizi ma non fra le giurisdizioni. Unico limite di procedibilità dell'azione di responsabilità è quello dell'acclarato difetto di interesse originario o sopravvenuto: circostanza che ricorre solo allorquando le ragioni di credito erariale siano già state integralmente soddisfatte.

Di conseguenza, ancorché concernenti uno stesso comportamento illecito addebitato come causa di danni cagionati da agenti dell'amministrazione a terzi (e, quindi, in definitiva, alla stessa amministrazione di appartenenza), il giudizio arbitrale ed il giudizio contabile sono reciprocamente autonomi, cosicché il giudice contabile, pur non potendo conoscere di doglianze concernenti la pronuncia arbitrale - che vanno proposte innanzi al giudice ordinario – tuttavia, può, autonomamente, attraverso le risultanze di quel procedimento, acquisite nell'ambito dell'istruttoria contabile, come nella specie, valutare l'illiceità o meno dei comportamenti dei soggetti innanzi a lui convenuti.

Diversamente da quanto prospettato in sede difensiva, mentre in ordine alle risultanze del lodo arbitrale, il giudice contabile non è legittimato ad esercitare il benché minimo sindacato, trattandosi di aspetti che, non essendo stati, a loro volta, oggetto di impugnativa nella competente sede istituzionale, risultano sostanzialmente consolidati nella loro intrinseca essenza, resta ferma ed impregiudicata la possibilità di una loro autonoma valutazione per la fattispecie sottoposta alla cognizione del giudice contabile.

E’ nella sede propria del giudizio di responsabilità amministrativa che l’autore del fatto, anche eventualmente non evocato nel precedente giudizio civile e/o arbitrale instauratosi verso la Pubblica Amministrazione, potrà far valere le ragioni e le peculiarità psicologiche della propria condotta, al fine di evidenziare la estraneità al “tipo” della condotta gravemente colposa, sì da non incorrere nella pronuncia di condanna risarcitoria.

Con la **sentenza n. 48/2014** è stato affrontato il tema del mancato riversamento di somme ad un’Azienda Ospedaliera che, nell’ambito dell’organizzazione dello svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria da parte dei medici dipendenti della stessa, aveva stipulato una convenzione con una società medica privata al fine di consentire lo svolgimento dell’attività *intra moenia* all’interno di un poliambulatorio gestito da detta società, incaricando la stessa di occuparsi della attività di riscossione e di riversamento dei proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale da parte dei medici dipendenti dell’Azienda sanitaria.

La società predetta, unitamente ai soci rivestenti il ruolo di Amministratore delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione sono stati citati a giudizio in sede giuscontabile per il danno subito dall’Azienda ospedaliera, in conseguenza del mancato riversamento di una parte delle somme riscosse da parte della società per l’attività *intra moenia* svolta presso il poliambulatorio medico.

La sentenza in via preliminare si è occupata della questione inerente la sospensione del processo avendo parte convenuta proposto regolamento preventivo di giurisdizione.

La sentenza evidenzia il fatto che la contestazione della giurisdizione si fonda, in via esclusiva, sulla dedotta insussistenza della natura di agente contabile in capo ai convenuti e che sotto tale profilo trova applicazione il principio enunciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, secondo il quale "Deve dichiararsi inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto in relazione a giudizio di responsabilità contabile pendente innanzi alla Corte dei Conti, ove con esso si deduca, come nella specie, l'inesistenza del rapporto di servizio; ciò perché siffatta deduzione evidenzia una questione di proponibilità dell'azione di responsabilità davanti al giudice contabile (e quindi concerne i limiti interni della sua giurisdizione) e non una questione di giurisdizione (profilabile in relazione ai limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei Conti)" (Cass. SS. UU., 31 gennaio 2008, n. 2283).

Nella fattispecie il giudice contabile ha rilevato che l'Azienda ospedaliera aveva già tentato di azionare la propria pretesa creditoria, conseguente al mancato riversamento dei proventi riscossi dalla società, in sede civile e che innanzi al giudice ordinario la società stessa aveva sostenuto la sussistenza della giurisdizione contabile, tanto che il Tribunale, in accoglimento della

tesi delle società convenuta, aveva già assunto una declinatoria di difetto di giurisdizione a favore del giudice contabile.

Il giudice contabile ha rilevato dunque un comportamento integrante l'abuso del diritto da parte di parte convenuta. Quanto al merito della contestazione ha rilevato poi che la presunta mancanza del rapporto di servizio per ritenuta insussistenza della qualifica di agente contabile si configura del tutto infondata.

La sentenza rammenta ancora che la giurisprudenza è costante nel ritenere che il maneggio e la custodia di denaro e valori di pertinenza dell'erario pubblico, sia che avvenga a seguito di legittima investitura, sia che avvenga in via di mero fatto, implica l'assunzione da parte di chi li svolge, della qualità di agente contabile.

Prima di esaminare il merito della domanda la sentenza ha altresì affrontato l'ulteriore richiesta preliminare di sospensione del processo contabile per pendenza di correlato giudizio, innanzi al Tribunale ordinario, avviato dalla società convenuta per l'accertamento della sussistenza del proprio presunto controcredito e la conseguente condanna dell'Azienda al pagamento della somma reclamata a titolo di spettanze per l'attività resa nel corso del 2006.

Questo Giudice ha rilevato che nell'attuale quadro normativo non vi è spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal Giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale; ciò anche in considerazione del

principio della ragionevole durata del processo, affermato nell'art. 111 Cost..

La sentenza ha dunque dato atto dell'insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., attesa l'assenza di un rapporto di pregiudizialità fra le due cause, rilevando la mancanza di una stretta ed effettiva consequenzialità fra le emanande decisioni.

Il Collegio ha osservato, nel merito, che, trattandosi di responsabilità contabile, è il convenuto che deve dimostrare che l'omesso versamento non è a lui imputabile, dovendo cioè addurre la prova della forza maggiore o di qualsiasi altro fatto determinante la non imputabilità del danno a suo carico.

Nel caso di specie tale prova non risulta fornita posto che i convenuti oppongono unicamente un controcredito di pari importo per le prestazioni rese nel 2006 che appare del tutto incerto- essendo tra l'altro contestato in sede giudiziale dall'Azienda - nonché illiquido.

La sentenza ha, infine, escluso ogni possibilità di compensazione sia essa "impropria" ovvero legale ovvero giudiziale tra debito risarcitorio e crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dall'agente contabile richiamando, in proposito, l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, che ha dichiarato l'impossibilità di fare valere in giudizio, in via di compensazione, un credito che debba essere

accertato da una diversa giurisdizione (Cassazione SS.UU., 21 ottobre 2005 n. 20337; Cass. SS.UU., 17 marzo 1998 n. 2874).

In conclusione la sentenza ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'azione della Procura rilevando un comportamento intenzionale dei convenuti, con conseguente condanna a titolo doloso ed in via solidale.

Si segnala, ancora, **la sentenza n. 49/2014** con la quale la Sezione ha condannato il Commissario straordinario, il Direttore generale, i Direttori sanitari e il Responsabile tecnico pro tempore dell'Azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino per il danno indiretto derivante dall'avere causato con colpa grave, non avendo impedito la diffusione del germe patogeno della legionella (legionella pneumophila) nel sistema idrico e negli ambienti dell'Ospedale, la morte per legionellosi di diversi pazienti ricoverati tra il 1998 e il 2001.

In detta sentenza viene affermato che va condannato in sede di rivalsa per danno erariale il personale, sanitario e amministrativo, che, rendendosi responsabile del reato di omicidio colposo nei confronti di pazienti ricoverati (nella specie per non avere impedito la diffusione del germe patogeno della legionella nel sistema idrico e negli ambienti di un ospedale), abbia determinato la condanna del Ministero quale responsabile civile al risarcimento del danno in favore dei parenti delle vittime.

Incorrono in responsabilità amministrativa, è detto in sentenza, i pubblici dipendenti, i quali, legati allo Stato od a un ente pubblico da un rapporto di impiego o di servizio, abbiano a questo cagionato un danno economico per effetto dell'inosservanza, con dolo o colpa grave, dei loro obblighi di servizio.

La **sentenza nr. 50 del 2014** ha disposto l'assoluzione nel merito di quattro funzionari di un Ente locale dalla contestazione di danno alla concorrenza, per difetto dell'elemento strutturale del pregiudizio in parola, con riferimento alle procedure di affidamento di alcuni appalti nel settore dei lavori nell'ambito delle quali i convenuti, che avevano rivestito a vario titolo il ruolo di componenti e/o Presidente delle Commissioni di gara, avrebbero alterato, secondo l'ipotesi accusatoria formulata dalla Procura Regionale, i punteggi rivenienti dalla valutazione dell'offerta tecnica a vantaggio di determinate imprese. Il Collegio ha sottolineato che, nel caso specifico, a prescindere dall'esito del processo penale, ancora pendente allorquando è stata esercitata l'azione per responsabilità amministrativa, e dall'eventuale accertamento definitivo nel relativo giudizio del contestato reato di abuso di ufficio, nessun danno alla concorrenza è stato causato dal comportamento dei convenuti, in quanto gli appalti sono stati assegnati dall'Ente locale, mediante una procedura di gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alle imprese che avevano certamente presentato le condizioni migliori senza alcun margine di

dubbio, alla luce del criterio di selezione prescelto, salvaguardando in tal modo sia l'interesse generale alla tutela della concorrenza e del mercato, sia quello specifico della stazione appaltante di ottenere il rapporto più conveniente qualità-prezzo.

In altre parole, mentre l'evento naturalistico del reato di abuso d'ufficio, come d'altro canto del reato di turbata libertà degli incanti, può essere costituito dall'alterazione della gara o da un suo turbamento, situazione quest'ultima che si verifica quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, o di una sua singola fase, essendo irrilevante che si produca un'effettiva alterazione del risultato, e, quindi, che il risultato della gara sia o meno conforme a quello che si sarebbe prodotto senza tali interferenze, perché ciò che conta è soltanto lo sviamento del processo decisionale per l'individuazione del vincitore (ex multis Corte di Cassazione, Sez. VI, Sentenza nr. 40304 del 2014), nel caso del danno alla concorrenza, al contrario, l'effettiva e conclamata lesione dei principi fondamentali dell'evidenza pubblica rappresenta il fulcro imprescindibile, caratterizzante ed assorbente di siffatta figura peculiare di pregiudizio erariale, con l'effetto che il nocumento in rassegna deve essere sempre ampiamente suffragato in concreto mediante l'esperimento del basilare strumento ricognitivo legato alla prova di resistenza.

Con **la sentenza n. 90/2014** la Sezione si è pronunciata su una domanda diretta all'affermazione della responsabilità amministrativa, sub specie di danno alla concorrenza, nei confronti del Direttore del Dipartimento Tecnico Logistico di un Ente ospedaliero nonché del Direttore dei Lavori e del Coordinatore dei Lavori e Progettista nell'ambito di interventi di edilizia sanitaria per la riqualificazione di un intero comprensorio ospedaliero.

Il Collegio ha fatto ricorso alla valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c., quantificando, nella misura percentuale equivalente al 3% della somma riconosciuta all'impresa appaltatrice, il danno alla concorrenza derivante dalla mancanza di una variante correttamente approvata prima della realizzazione dei lavori aggiuntivi.

Nella predetta sentenza è stato affermato che non è legittimo il ricorso alla variazione contrattuale introdotta in corso d'opera stante l'accertata violazione del disposto dell'art. 132, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui l'importo in aumento relativo alle varianti non avrebbe potuto superare il 5% dell'importo originario del contratto.

La ratio della limitazione di cui all'art. 132 D.Lgs. n. 163 del 2006 è proprio quella di evitare un uso distorto delle variazioni in corso d'opera, tale da determinare violazioni dei principi della gara ad evidenza pubblica e della tutela della concorrenza, con una spropositata dilatazione dei costi sopportati dalle finanze pubbliche,

dilatazione che l’interesse a disporre delle opere – interesse invocato dai convenuti nelle rispettive difese - non può assolutamente giustificare.

Dalla sana e corretta gestione finanziaria della spesa contrattuale assoggettata a rigorosa programmazione, discende la ragionevole limitazione delle varianti in corso d'opera a casi tipici e nominati, contraddistinti dalla sopravvenienza di cause impreviste ed imprevedibili, oppure dalla manifestazione di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto od in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Nella fattispecie, non solo non sono state addotte circostanze impreviste ed imprevedibili, sopravvenute nel corso dell’esecuzione dei lavori, le quali, comunque, avrebbero dovuto essere accertate nei modi previsti ma neppure l’eventuale manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, e determinare il ricorso coatto ad una variante d’opera.

Il vulnus all’ammissibilità delle varianti si è tradotto in un rilevante pregiudizio alla concorrenza ed al correlativo interesse pubblico alla più ampia partecipazione possibile alla distribuzione delle risorse pubbliche.

L’illegittimità della procedura di variazione contrattuale comporta la lesione dei criteri di buon andamento e imparzialità amministrativa (art. 1, l. n. 241/1990 e 97 Cost.), con riflessi sul

piano della responsabilità amministrativo contabile nella specie del danno alla concorrenza.

Si segnala la **sentenza n. 113/2014** con la quale la Sezione ha dichiarato l'inammissibilità in rito dell'azione di responsabilità per mancanza dell'audizione personale dell'invitato a dedurre valida ad integrare l'adempimento previsto dall'art. 5, comma 1 del D.L. n. 453/1993 cit.

La Sezione ha accolto l'eccezione della convenuta di inammissibilità della citazione, per essere invalida la propria audizione personale in fase preprocessuale in quanto delegata alla Guardia di Finanza.

La Sezione ha rilevato che, come l'invito a dedurre, anche l'audizione dell'invitato, da questi specificamente richiesta nel termine assegnato per le deduzioni, deve essere considerato atto proprio del Pubblico Ministero requirente, riservato alla sua competenza esclusiva e pertanto non delegabile.

Non a caso nella norma vi è la dizione "essere sentito personalmente", laddove l'avverbio "personalmente" va evidentemente riferito, alla luce di quanto osservato e del principio di parità delle parti, non solo all'invitato, ma anche alla controparte, ancorché pubblica.

Il Collegio ha evidenziato che, attraverso la richiesta di "essere sentito personalmente", l'invitato ha la facoltà di interloquire col PM che sta procedendo contro di lui ed ha la

possibilità, attraverso il confronto *de visu* ed in contraddittorio con lo stesso, di cercare di convincere l'organo requirente ad esaminare fatti e circostanze che reputa rilevanti ai fini della decisione finale circa l'emissione o meno dell'atto di citazione a giudizio.

Ad avviso del Collegio, trasferire tale contraddittorio davanti ad altri soggetti, attraverso lo strumento della delega, tradirebbe sia la lettera che la ratio della norma. Avrebbe poco senso, infatti, che l'audizione si svolgesse davanti a soggetto che non ha piena conoscenza del fascicolo istruttorio e non ha la possibilità di interloquire concretamente con l'invitato. E' il PM procedente che conosce a fondo i fatti contestati ed è solo il PM che può dare sostanza ad un'audizione che non a caso è definita personale e che, altrimenti, si tramuterebbe in un mero ed asettico adempimento formale.

L'audizione delegata, mancando un vero contraddittorio tra le parti, finirebbe di fatto col risolversi nella raccolta delle dichiarazioni dell'invitato. In pratica si avrebbe lo stesso risultato se, a fronte della richiesta di audizione personale, il PM si limitasse ad invitare l'interessato a rendere "dichiarazioni spontanee" per iscritto, non equiparabili o sostituibili all'audizione personale.

Le conseguenze sono state ritenute le stesse già individuate dalle SS.RR. n. 7/1998/QM per il caso di omissione di audizione personale, cui è equiparabile il caso di mancanza di audizione valida ad integrare l'adempimento previsto dall'art. 5, comma 1 del D.L.

n. 453/1993 cit., adempimento che rappresenta una condizione di ammissibilità della successiva azione di responsabilità.

Con la **sentenza N.115/2014** è stato esaminata la vicenda giudiziaria facente seguito alla condanna di un Comune dell'Alessandrino, in sede civile, per il risarcimento del danno subito da un privato al proprio immobile residenziale, a seguito di allagamenti verificatisi in occasione di precipitazioni non eccezionali, per tracimazione di acque dalla conduttura fognaria.

La sentenza ha ritenuto sussistente una condotta illecita gravemente colposa in capo al tecnico comunale con conseguente pronuncia di condanna.

All'esito del giudizio è risultato che gli allagamenti costituivano una situazione nota da tempo, in quanto si ripetevano con una significativa frequenza nel corso degli anni risultando, conseguentemente, prevedibili da parte dell'Amministrazione e vincibili mediante la normale diligenza ed attenzione, che avrebbero imposto un intervento risolutivo per porre rimedio alle carenze riscontrate, in più occasioni, nell'ambito del sistema fognario esistente.

E' risultato, in particolare, che il tecnico comunale, pur essendo pienamente consapevole delle problematiche degli allagamenti, protrattesi quantomeno a partire dalla fine degli anni '80, fino agli anni 2002-2003, periodo in cui si verificarono i danni risarciti al privato, ha erroneamente escluso la riconducibilità degli

allagamenti in più occasioni registrati ad un sottodimensionamento del condotto fognario, con la conseguenza di non aver ritenuto necessario adottare provvedimenti idonei alla risoluzione della relativa problematica.

L'indubbia sussistenza di un obbligo giuridico di gestione e vigilanza del sistema fognario in capo all'Amministrazione comunale, quindi, non solo legittimava ma imponeva l'assunzione di iniziative di approfondimento della problematica emersa a fronte delle molteplici segnalazioni pervenute in seguito agli allagamenti di insediamenti privati e l'adozione di conseguenti provvedimenti.

Di contro, con riferimento ai componenti della Giunta comunale citati a giudizio la sentenza ha ritenuto che la relativa condotta omissiva fosse frutto di errore scusabile, riconducibile al vizio di origine determinato dall'errore di carattere tecnico commesso dal responsabile dell'ufficio, non ad essi imputabile per carenza di specifiche competenze al riguardo. Il comportamento inerte degli amministratori comunali quindi, stante l'assenza di proposte di soluzioni operative da parte dell'Ufficio tecnico, non è stato ritenuto tale da integrare la soglia di gravità richiesta quale presupposto per il riconoscimento della responsabilità amministrativa.

Con la sentenza **n. 1/2015**, adottata nel 2014 e pubblicata nel gennaio 2015, la Sezione ha condannato l'Associazione "Premio Grinzane Cavour", in persona del legale rappresentante e

Presidente dell'Associazione stessa nonché di altre Associazioni, delle quali al medesimo è stata riconosciuta la sostanziale veste di dominus, al pagamento, in favore di varie Amministrazioni Pubbliche (tra cui Regione Piemonte, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ministero della Salute, Comune di Roma e U.E.), della somma di euro 6.206.109,45=, per gravi irregolarità connesse alla gestione dei fondi del premio letterario Grinzane Cavour.

Le condotte dannose per l'Erario sono state riconosciute, da una parte, finalizzate alla distrazione del denaro pubblico da parte del soggetto percettore attraverso condotte appropriative per fini personali od egoistici, dall'altra, perfezionate attraverso la destinazione dei fondi ricevuti per finalità diverse da quelle per cui detti fondi erano stati concessi dalla P.A.

In solido è stato condannato il fratello del predetto, già dirigente della Regione Piemonte, al pagamento della somma di euro 400.000 nella considerazione che non solo non poteva ignorare che con la sua condotta stava erogando all'associazione privata gestita da suo fratello somme pubbliche, ma che ciò avveniva, in violazione del dovere di astensione ed in assenza di qualsiasi possibilità di riscontrarne l'effettivo impiego, anche in misura superiore al consentito.

Con la stessa decisione è stato condannato il Presidente dell'Associazione I.C.I.F. "Italian Culinary Institute For Foreigners" al pagamento di euro 900.000, in quanto giudicato corresponsabile

per una vicenda connessa all'utilizzo di denaro pubblico per la realizzazione di una struttura didattico-culinaria nel castello di Rorà di Costigliole, sede legale del "Premio".

E' stata, inoltre, statuita una responsabilità sussidiaria, fino alla concorrenza, rispettivamente, di euro 280.000 ed euro 60.000, nei confronti dell'Associazione "Civiltà dei Territori Letterari" e nei confronti dell'Associazione "Studi Iberici", per aver colposamente agevolato la condotta dolosa imputabile ai fratelli precitati attraverso la presentazione alla Direzione Comunicazione Istituzionale della Regione Piemonte di domande finalizzate alla concessione di contributi pubblici da utilizzare per la realizzazione di iniziative e progetti di carattere culturale mentre, al contrario, i ricevuti finanziamenti risultavano "girati" a favore dell'Associazione Premio Grinzane Cavour, così da consentirne l'utilizzazione per finalità non pubbliche.

# I GIUDIZI PENSIONISTICI

In tema di pensioni, nel decorso anno la Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte ha definito 101 giudizi, come già detto, in notevole anticipo rispetto ai termini previsti dalla L. 89/2001 (cosiddetta Legge Pinto).

Si indicano, di seguito, le questioni più interessanti che sono state trattate.

La **sentenza n. 2/2014** si è occupata della vicenda di una ricorrente che, in qualità di madre di una Guardia di P.S., deceduto in Torino a seguito di un attentato terroristico, ha impugnato il Decreto con il quale il Ministero dell'Interno aveva accolto la domanda di attribuzione di benefici pensionistici, concedendo tuttavia non la invocata pensione ex lege n. 206/04, quale vittima del terrorismo, bensì il mero trattamento di guerra.

Il giovane defunto figlio della ricorrente era rimasto coinvolto in un'azione terroristica: segnatamente, il giovane, mentre si trovava di guardia in un pulmino sotto il muro di cinta delle carceri "Nuove" di Torino, veniva avvicinato, all'alba, da una 127 rossa con tre giovani a bordo e raggiunto da una raffica di mitra e poi da due colpi di lupara che ne provocavano il decesso immediato all'età di 21 anni (celibe e senza figli).

La sentenza ha statuito che, atteso che con legge L. 3 agosto 2004, n. 206 "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e

delle stragi di tale matrice" sono stati previsti benefici pensionistici specifici anche per i superstiti, ivi compresi i genitori, delle vittime del terrorismo, competono detti benefici anche a questi ultimi in quanto collegati alla specialissima normativa sulle vittime del terrorismo.

Ciò per essere stato accertato:

che il giovane, figlio dell'odierna ricorrente, è rimasto vittima di atti di terrorismo;

che le disposizioni, dalla stessa legge contemplate, "si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti".

La **sentenza nr. 18 del 2014** ha esaminato la questione connessa al computo della maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai Segretari degli Enti locali, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del CCNL del 16.05.2001 e del CCNL integrativo del 22.12.2003; è stato affermato che la suddetta maggiorazione deve essere considerata nella quota B del trattamento pensionistico, sul rilievo che nell'emolumento in parola difettano i requisiti afferenti alla natura fissa e continuativa delle somme erogate a tale titolo.

Gli importi di cui all'articolo 41, comma 4, del CCNL del 16.05.2001, connotati da una fisionomia chiaramente eventuale, sono corrisposti, infatti, per lo svolgimento di mansioni straordinarie ed aggiuntive rispetto alle funzioni principali. Su tale

versante è sufficiente osservare che il prefato articolo 41, comma 4, del CCNL in questione stabilisce che "gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale". L'accordo integrativo del 22.12.2003 ha successivamente individuato le condizioni, oggettive e soggettive, i criteri ed i parametri cui risulta inderogabilmente subordinata l'erogazione dell'emolumento in parola, sottolineando che ai fini della corresponsione della suddetta maggiorazione le funzioni devono essere effettivamente svolte su incarico formalmente conferito dall'Amministrazione. Dal tenore complessivo delle richiamate disposizioni secondo un'attività di esegesi letterale e teleologica, appare sufficientemente agevole desumere che la citata maggiorazione si presenta come meramente eventuale, essendo peraltro vincolata alla disponibilità di risorse finanziarie ed al rispetto della capacità di spesa dell'Ente, e non rappresenta certamente un emolumento dalla natura fissa e continuativa.

In definitiva, la maggiorazione inerente alla retribuzione di posizione non può essere qualificata come una parte indistinta di quest'ultima, priva di una sua autonoma rilevanza funzionale, partecipandone automaticamente degli stessi caratteri, costituendo,

al contrario, emolumento di carattere accessorio dotato di una propria peculiare identità, sicuramente eventuale e di per sé carente, dal punto di vista genetico, dei requisiti di fissità e di stabilità nel tempo.

La **sentenza n. 21/2014** ha affrontato la questione attinente alla valutazione, ai fini del riconoscimento del diritto all'attribuzione del trattamento pensionistico, della sussistenza dei requisiti fissati dalla normativa di settore nell'ipotesi di applicazione della causa di cessazione dal servizio per "perdita del grado" nei confronti del militare già collocato in congedo per infermità e, pertanto, se siano legittimi la sospensione, ai fini della successiva revoca, del trattamento di pensione già concesso a seguito di congedo per infermità, per il sopravvenuto mutamento della causa di cessazione dall'impiego e il conseguente venir meno dei requisiti previsti dalla normativa di settore, nonché il recupero, nei confronti del pensionato, del corrispondente indebito maturato.

La sentenza ha stabilito, ai fini del riconoscimento e della permanenza del diritto al trattamento pensionistico di anzianità, che la sopravvenuta modifica della causa di cessazione dal servizio da "riforma per infermità" a "perdita del grado per rimozione" in conseguenza di condanna penale divenuta irrevocabile ha effetti retroattivi e vincolanti sul diritto a pensione.

Si è infatti osservato che l'art. 923 del Codice dell'ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010), dopo aver elencato le

cause di cessazione del rapporto di impiego del militare, fra cui infermità e perdita del grado, prevede, al comma 5, che il militare cessa dal servizio nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare, e che se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa. La prevalenza di tale causa di cessazione dal servizio va ritenuta anche ai fini pensionistici, con la conseguenza di escludere l'applicazione dell'art. 1 comma 32 della L. n. 335/1995, che, in via transitoria, consente l'applicazione delle norme previgenti più favorevoli ai cessati per infermità.

Il ricorso avverso i provvedimenti di sospensione della pensione provvisoria, concessa in base al citato art. 1 comma 32 della L. n. 335/1995 e di recupero dei ratei già corrisposti, divenuti indebiti, è stato quindi respinto, sottolineandosi la mancanza di un diritto acquisito da tutelare. Tale soluzione non presenta nemmeno dubbi di costituzionalità, dal momento che il ricorrente non restava privato della tutela che la legge riserva ai lavoratori inabili concorrendone i prescritti requisiti, anche contributivi, e che la differente disciplina dell'ordinamento militare rispetto al quello del lavoro privato non è irragionevole, in considerazione dei peculiari valori che informano il primo, cui il ricorrente aveva prestato volontaria adesione.

Si segnala la **sentenza n. 35 del 2014** con la quale, in occasione della pronuncia di rigetto del ricorso giurisdizionale, è stata fatta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Riunite nel loro ruolo di organo nomofilattico (cfr., sent. n. 2/QM/2012).

Nella specie, l'Ente previdenziale aveva contestato la sussistenza di un legittimo affidamento in capo alla percipiente/ricorrente, osservando che l'indebito era scaturito dal conguaglio tra la pensione provvisoria ed il trattamento definitivo, liquidato nel rispetto dell'arco temporale di tre anni, fissato quale parametro, quantunque non esclusivo ed esaustivo, dall'organo nomofilattico della Corte dei conti per la verifica della sussistenza del legittimo affidamento del percettore in buona fede.

In particolare è stato affermato che, posta la doverosità, in capo all'Ente previdenziale, del recupero di una somma indebita, con riferimento al parametro, enucleato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, del decorso del tempo – "valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali e, comunque, con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche" (v., SS.RR., sent. n. 2/2012/QM) – l'operato della P.A., nella specie l'I.N.P.S., non appare censurabile dal punto di vista della tempestività dell'azione di recupero, ostativa al consolidamento dell'affidamento del beneficiario, con conseguente rigetto del ricorso giurisdizionale azionato da quest'ultimo.

La **sentenza n. 129/2014** ha riguardato la domanda di ricongiunzione dei periodi di disoccupazione

Un ex docente di Fisica, da ultimo in servizio presso un Istituto di Istruzione secondaria superiore torinese, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro disposto dall'Amministrazione scolastica, conseguente alla dichiarazione di inabilità permanente a qualsiasi attività lavorativa dello stesso da parte della competente Commissione Medica di verifica, presentava domanda di pensione di inabilità che veniva liquidata dall'INPS con il sistema misto anziché con quello retributivo, poiché alla data del 31 dicembre 1995 l'interessato non risultava in possesso di un'anzianità di servizio di almeno 18 anni di cui alla legge 335/95, non essendo stati computati alcuni periodi di disoccupazione relativi agli anni 1991/1995.

L'ex docente, successivamente al pensionamento, presentava all'INPS e al M.I.U.R. istanza di ricongiunzione dei predetti periodi al fine di fruire di un calcolo di pensione più favorevole (con il sistema retributivo anziché con quello misto).

L'INPS rigettava la richiesta per tardività ed analogamente provvedeva il M.I.U.R. con propria nota di risposta.

Nella sentenza il giudice contabile ha rilevato che l'atto con cui è stato comunicato al ricorrente l'avvenuto collocamento a riposo per infermità riveste, per sua natura, carattere provvedimentale, con efficacia immediata e costitutiva ai fini della risoluzione del

rapporto d'impiego. In conseguenza di ciò, effettivamente, nella fattispecie la domanda di ricongiunzione dei periodi contributivi risulta presentata dopo il collocamento a riposo dell'interessato.

Il giudice ha rilevato quindi che il disposto dell'art. 2 della legge 29/1979, secondo cui "il lavoratore" può chiedere "in qualsiasi momento" la ricongiunzione di periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria debba intendersi in qualunque momento della vita lavorativa, dunque allorché il rapporto di lavoro sia ancora in atto. Osserva infatti la sentenza che la giurisprudenza contabile consolidata ritiene che la condizione necessaria per la presentazione dell'istanza di ricongiunzione sia la titolarità, in capo al soggetto interessato, dello status di lavoratore. Conclude quindi affermando che la facoltà di ricongiunzione dei periodi di contribuzione INPS con quelli statali deve ritenersi consentita ai soli dipendenti in servizio attivo (o ai loro superstiti ex art. 10 della stessa l. n. 29/1979) e non anche dopo la cessazione dal servizio stesso, in ragione dell'immediato venir meno della possibilità di esercitare la facoltà prevista dalla citata disposizione.

La **sentenza n. 130/2014** ha riguardato un pensionato, ex Ufficiale dell'Esercito Italiano, già vittorioso in un precedente contenzioso pensionistico, che ha presentato ricorso ex art. 112 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n.104/2010) per ottenere la piena ottemperanza alla decisione già resa a suo favore dal giudice contabile piemontese, in occasione della quale era stato

riconosciuto il diritto dello stesso alla riliquidazione della pensione previo riconoscimento di un'anzianità di servizio di anni 40.

La Direzione Generale della Previdenza Militare avverso la decisione di primo grado, favorevole al ricorrente, proponeva appello, con istanza di sospensione; la II^Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti respingeva l'istanza cautelare con ordinanza del 27 giugno 2011.

Successivamente il Centro Amministrativo Esercito emetteva il decreto di pensione con riconoscimento dell'anzianità di servizio di 40 anni. Nel corso del 2012 l'INPS provvedeva al riconoscimento degli arretrati spettanti al ricorrente, tuttavia questi a seguito della comunicazione dei calcoli dettagliati avvenuta nel gennaio 2013, avrebbe rilevato indebite trattenute per oltre Euro 21.000,00 chiedendo per l'effetto, all'ente previdenziale l'integrale pagamento di quanto spettantegli in forza della sentenza del giudice contabile.

A fronte dell'inerzia dell'ente previdenziale il ricorrente avviava quindi il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle proprie spettanze in via integrale, in attuazione della sentenza di primo grado con ulteriore richiesta di liquidazione del danno economico e patrimoniale che avrebbe subito in conseguenza del ritardo nella definizione della propria pratica pensionistica. Il ricorrente domandava altresì la condanna della P.A. resistente al pagamento delle c.d. penalità di mora o "astreinte"

così come espressamente previste dall'art. 114 comma 4 lett. e) del c.p.a..

Nella sentenza si rileva in primo luogo che nel giudizio pensionistico avanti alla Corte dei conti risultano applicabili, per espresso rinvio della legge n. 205/2000, le norme che regolano il giudizio di ottemperanza. Dunque in forza del rinvio, da ritenersi dinamico, di cui all'art. 10, 2° comma, della legge n. 205/2000, il giudizio di ottemperanza oggi è disciplinato dalla novellata normativa sul processo amministrativo (art. 112 e seg. C.P.A.).

La sentenza chiarisce altresì che l'art. 10 della legge 205/2000 "parifica ai fini procedurali l'esecuzione delle sentenza di primo grado non sospese dal Giudice di appello all'ottemperanza al giudicato …". L'art. 10 citato consente infatti alla parte che ha ottenuto una sentenza favorevole della Corte dei conti in materia pensionistica – provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c. e non sospesa dal Giudice di appello- di agire avanti lo stesso Giudice per ottenerne l'adempimento da parte dell'Amministrazione inducendo quest'ultima a darvi esecuzione –anche prima del passaggio in cosa giudicata.

Alla luce di quanto accertato in sede giudiziale è emerso che l'INPS, tenendo conto di quanto effettivamente pagato al ricorrente e quanto allo stesso complessivamente erogato a titolo di arretrati, aveva dato corretta esecuzione alla sentenza del 2009 con conseguente rigetto della domanda di ottemperanza.

Quanto alle domande accessorie proposte contestualmente alla *actio iudicati*, la sentenza si è occupata innanzitutto della pretesa, qualificata "riconvenzionale", avente ad oggetto il risarcimento dal danno da ritardo ex art. 2 bis L. n. 241/90, a causa dei "ritardi colposi ed omissivi" nell'emissione del decreto definitivo di pensione, dell'indennità "UNA TANTUM", della pensione privilegiata ordinaria.

La sentenza ha rilevato che la domanda non è ammissibile per difetto di giurisdizione del giudice contabile posto che l'art. 133 (Materie di giurisdizione esclusiva) del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prevede che "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo (…)". In ordine alla predetta disposizione la decisione osserva che la giurisprudenza contabile ha avuto modo di affermare che "la Corte dei conti ha la giurisdizione in materia di pensioni, ivi compresi gli accessori, cioè gli eventuali interessi e la rivalutazione monetaria dovuti come conseguenza del ritardato pagamento del trattamento pensionistico, ma non in materia di eventuali danni derivanti dal ritardo con cui l'amministrazione ha provveduto sulla domanda amministrativa.

Infine, quanto all'ulteriore richiesta di comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo (d.lgs.n.104/2010) la sentenza evidenzia che la fissazione di una somma a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è rimedio esperibile "in caso di accoglimento del ricorso" per ottemperanza. Viene infatti altresì chiarito che la predetta sanzione "assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare il debitore all'adempimento" (T.A.R. Puglia, Bari, 11 luglio 2014, n. 887).

Dunque nella fattispecie, stante il rigetto del ricorso per ottemperanza, la domanda accessoria non è stata accolta.

Con la **sentenza n. 142/2014** è stata esclusa la ripetizione dell'indebito pensionistico da parte dell'INPS quando la norma preveda che le maggiori somme non più spettanti siano mantenute quali assegno *ad personam*, nella specie previsto dall'art. 4 comma 5 L. n. 498/1992, a mente del quale l'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad

interpretazioni difformi, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza. Assorbimento e ripetizione sono infatti tra loro incompatibili, se non per una eventuale eccedenza (nella specie non emersa).

Inoltre, come affermato dalle SS.RR. di questa Corte (n. 13/2000/QM), il presupposto per l'applicazione del meccanismo di riassorbimento dei maggiori trattamenti in godimento con i miglioramenti pensionistici è che il trattamento economico del pensionato subisca un miglioramento.

Per tale deve intendersi un'evoluzione quantitativa del trattamento stesso in termini non semplicemente nominali, ma di valore reale. I benefici attribuiti in funzione perequativa, pertanto, vanno esclusi ai fini del predetto assorbimento in quanto non costituiscono miglioramenti in senso tecnico, ma semplici adeguamenti al solo costo della vita.

Con la **sentenza nr. 143 del 2014** è stata affrontata la questione inerente all'applicabilità dell'articolo 24 del D.P.R. nr. 1092 del 1973, nel caso di insegnante che aveva svolto il servizio all'estero negli anni 70 quando ancora non era stata immessa in ruolo, tenendo conto che l'Amministrazione convenuta nella comparsa di costituzione aveva prospettato la prevalenza della diversa norma di cui all'articolo 640 del Decreto Legislativo nr. 297

del 1994, negando il riconoscimento dei benefici connessi all'attività lavorativa resa al di fuori del territorio nazionale.

Al riguardo, è stato statuita la correttezza della tesi esposta dalla ricorrente nel gravame, sul rilievo assorbente che la disposizione contemplata dal citato articolo 640 del Decreto Legislativo nr. 297 del 1994 non può avere efficacia retroattiva e disciplinare una fattispecie che si è configurata negli anni dal 1974 al 1977, atteso, tra l'altro, che l'interessata ha svolto il servizio all'estero con nomina diretta del Ministero degli Affari Esteri. In altri termini, è stato sottolineato che il predetto articolo 640 ha posto una chiara condizione per l'assegnazione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato presso le Istituzioni scolastiche italiane all'estero, ossia che la scelta ricada esclusivamente, dopo l'effettuazione di adeguata selezione, nell'ambito del personale di ruolo, ma siffatto vincolo, che preclude in radice l'ipotesi di assegnare dipendenti non di ruolo, non può che valere, evidentemente, solo per il periodo successivo all'entrata in vigore del Decreto Legislativo in parola, ai sensi dell'articolo 11 delle Preleggi, senza possibilità, pertanto, di una sua applicazione retroattiva a fattispecie che si siano perfezionate sotto l'egida di una norma differente e siano da tempo esaurite e definite; da tale angolazione, è stato osservato che la ricorrente, pur non essendo stata ancora immessa in ruolo, aveva effettivamente prestato il servizio continuativo all'estero quale docente di scuola elementare

a seguito di nomina formale del Ministero degli Affari Esteri. In definitiva, negli anni in cui la medesima ha prestato servizio all'estero l'unica disposizione applicabile alla sua posizione personale era pacificamente quella esplicitata dall'articolo 24, comma 1, lettera a), del D.P.R. nr. 1092 del 1973, la quale non prevede la condizione dell'immissione in ruolo per la concessione dell'incarico di docenza e, di conseguenza, per l'attribuzione della maggiorazione ai fini del trattamento pensionistico, pari alla metà per i primi due anni ed un terzo per il tempo successivo, ma contempla unicamente il requisito del servizio prestato presso scuole italiane ubicate all'estero, il quale risultava certamente integrato dalla documentazione di causa. Del resto, occorre porre l'accento sulla circostanza che la "ratio" del citato articolo 24 è identificata proprio dall'esigenza di riconoscere un trattamento di quiescenza di maggior favore nei confronti del personale gestito dallo Stato destinato all'estero e, come tale, sottoposto a particolari, gravosi e notori impegni derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa fuori del territorio nazionale.

# I CONTI GIUDIZIALI

L'esame dei conti giudiziali è stata, negli ultimi anni, l'attività più impegnativa della Sezione Giurisdizionale della Regione Piemonte.

La realizzazione dell' **"anagrafe degli agenti contabili"**, necessario presupposto per una compiuta verifica delle gestioni che attraverso i conti sono rappresentate, ha messo a dura prova l'impegno dei colleghi Magistrati e del personale amministrativo di supporto.

L'anagrafe degli agenti contabili non può, però, dirsi completa in quanto si concentra sulle figure di agenti contabili che potremmo definire "tradizionali" con esclusione, al momento, di tutti quei soggetti privati, e sono numerosissimi, che sono pur sempre agenti contabili anche se non sono ricompresi nel settore strettamente pubblicistico.

Ciononostante, la mole dei conti giudiziali che ogni anno pervengono in Sezione, depositati dagli agenti contabili "già individuati", è talmente ingente che con tutta la buona volontà e l'impegno profuso non si riesce ad evitare l'accumulo di un arretrato che diventa sempre più insostenibile.

L'eliminazione dell'arretrato potrebbe realizzarsi solo attraverso l'integrale copertura dell'organico magistratuale e del personale amministrativo, entrambi in atto pesantemente carenti.

Ma al riguardo non si vedono segnali positivi all'orizzonte.

Nel 2014 sono stati depositati 8.490 conti giudiziali.

I conti giudiziali esaminati e definiti nell'anno sono stati 7.711, con una differenza in meno, rispetto a quelli pervenuti, di 779 che si sono aggiunti all'arretrato dell'anno precedente, pari a 42754 conti, portandolo alla cifra globale di 43.533 conti ancora da esaminare.

Alcuni conti giudiziali, per la precisione 204, sono stati iscritti a ruolo d'udienza in quanto non discaricabili con Decreto Presidenziale.

Di detti conti 90 sono già stati definiti con sentenza, per uno è stato emesso decreto per resa di conto, per gli altri si è in attesa della relativa trattazione e conseguente decisione.

Passando all'esame delle pronunce rese in materia, si segnala la **sentenza n. 83/2014** con la quale la Sezione ha condannato l'agente contabile comunale incaricato della gestione dei diritti di segreteria a rifondere quanto erogato al Segretario comunale in eccesso rispetto alla quota percentuale a questi spettante ai sensi di legge sui diritti di rogito.

Ai sensi dell'art. 41 u. co. della L. n. 312/1980 (oggi abrogato dall'art. 10, comma 1 del D.L. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014, ma ancora applicabile per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del D.L. ai sensi dell'art. 10, comma 2 bis del medesimo), infatti, la quota attribuita al Segretario comunale (o provinciale) rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un

terzo dello stipendio in godimento, va calcolata sull'ammontare dei diritti di rogito di competenza del Comune decurtato della quota che spetta, secondo quanto già previsto dall'art. 30 della L. n. 734/1973, all'Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, pari al 10 per cento.

Con le **sentenze nn. 84, 87, 88, 89/2014** la Sezione ha condannato un economo comunale a rifondere al Comune l'ammontare di spese effettuate a titolo di rappresentanza, ma in contrasto con i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza contabile e, nella specie, nemmeno rientranti nelle tipologie consentite dal regolamento comunale.

La Sezione ha ravvisato profili di responsabilità a carico del detto agente contabile per il debito di gestione, atteso che le spese predette non erano state effettuate legittimamente (nella specie, per acquisto di omaggi vari, per rinfreschi offerti ai dipendenti per le festività natalizie e in occasione di matrimoni). Pur in assenza di specifiche disposizioni legislative che fissino i parametri e i presupposti di legittimità delle spese di rappresentanza del settore pubblico, la giurisprudenza consolidata ne ha chiarito i relativi connotati:

- tali spese sono costituite dagli oneri finanziari sostenuti per mantenere o accrescere il prestigio dell'ente all'esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali e ricomprendono gli oneri finanziari relativi alle varie forme di ospitalità, di

manifestazione di ossequio e di considerazione che l'ente realizza a tale scopo, attraverso i propri rappresentanti, nei confronti di organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività;

- si deve escludere, conseguentemente, che le spese di rappresentanza possano avere luogo nell'ambito di normali rapporti istituzionali e di servizio ovvero nei confronti di soggetti esterni privi del requisito della rappresentatività degli enti ed organismi cui appartengono;

- è comunque necessaria la dimostrazione, e una adeguata e circostanziata motivazione, in ordine alla stretta correlazione tra la spesa e le finalità istituzionali dell'ente, l'utilità della medesima in rapporto all'interesse pubblico locale perseguito e alla proiezione all'esterno dell'attività dell'ente, anche in ordine alla qualificazione del soggetto beneficiario della spesa (cfr. D.M. Interno 23 gennaio 2012).

Con la **sentenza n. 140/2014** la Sezione si è pronunciata in relazione ad un giudizio di revocazione.

Più in particolare, un agente contabile di diritto – economo - ha chiesto la revocazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza passata in giudicato, in base alla quale il medesimo ricorrente era stato condannato al pagamento di varie somme relativamente a spese di gestione non documentate e, comunque, all'esito del giudizio di

conto, tutte risultate non corroborate dei necessari riscontri documentali giustificativi.

Il Collegio, in sede rescindente, ha, in via preliminare, provveduto ad accertare l'ammissibilità della domanda di revocazione.

A tal fine, la Sezione, richiamando la consolidata giurisprudenza contabile, ha ribadito il principio in base al quale è necessario che la parte interessata fornisca adeguata dimostrazione di essersi trovata, senza colpa, nell'impossibilità di produrre in precedenza la documentazione, preesistente alla decisione revocanda, ed assertivamente decisiva.

Ciò in quanto grava sulla parte medesima - in quanto promotrice del gravame straordinario – "…l'onere di dimostrare che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava, fino all'atto dell'assegnazione della causa a sentenza, era dipesa non da propria colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore" (v., Sez. Terza Appello, sent. n. 331/2009, cit.).

Nella sentenza è stato affermato che, ai fini dell'ammissibilità del giudizio di revocazione di sentenza emessa all'esito di un giudizio di conto non può prescindersi dal rispetto del principio per cui il ricorrente è, comunque, gravato dell'onere di fornire elementi oggettivamente idonei a dimostrare che la mancata tempestiva produzione dei documenti, asseritamente giustificativi, fosse

imputabile ad incolpevole smarrimento degli stessi dovuto a cause eccedenti la propria doverosa attività di controllo e custodia.

Se la revocazione fosse consentita anche per successiva produzione di documenti che potevano essere acquisiti già prima o nel corso del giudizio esitato nella sentenza di cui è chiesta la revocazione, non vi sarebbe mai fine alla riapertura dei giudizi, con inammissibile vulnus alla stabilità dei giudicati.

Peraltro, nella specie, la Sezione ha puntualizzato che ove fosse stato superato favorevolmente il giudizio rescindente, il giudizio rescissorio non avrebbe potuto avere esito positivo per il ricorrente: infatti, la documentazione "rinvenuta" non è stata prodotta in originale, e nemmeno in fotocopia autenticata, e come tale non poteva costituire documentazione valida ai fini del discarico contabile.

Con la sentenza n. **152/2014** la Sezione ha definito cinquanta conti giudiziali, concernenti gestioni economali del Comune di Alessandria per gli esercizi 2006-2007-2008-2009, dichiarando l'irregolarità di sedici di questi, con condanna dei due economi succedutisi nelle funzioni nel periodo di riferimento.

La Sezione, a seguito di pronuncia interlocutoria, ha effettuato un'articolata e impegnativa attività di accertamento ed istruttoria che ha visto anche il coinvolgimento della Prefettura di Alessandria, appositamente delegata.

La sentenza, ha evidenziato, nell'ambito delle spese contabilizzate, un ricorso abituale e considerevole da parte dell'economo, al rimborso di spese, attraverso la cassa economale, per colazioni/cene, coffee break ovvero acquisti vari privi di indicazioni in ordine ad occasione e soggetti partecipanti e/o beneficiari ovvero ove risultavano non chiarite le circostanze di svolgimento degli eventi istituzionali ovvero, ancora, dove non era dimostrata la riconducibilità della spesa a finalità istituzionali dell'ente.

Con la sentenza è stata altresì riconosciuta la responsabilità contabile dell'economo in relazione alla liquidazione di spese di trasferta di dipendenti comunali e di missioni di amministratori comunali, in assenza dei prescritti requisiti di legge ovvero in eccedenza rispetto ai limiti posti dalla disciplina del regolamento di contabilità interno.

Nell'ambito della medesima pronuncia è stato altresì accertato che il servizio di economato del Comune di Alessandria ha operato, nel corso degli esercizi sottoposti a revisione, gestendo un rilevantissimo numero di operazioni per contanti eterogenee, oltre che di importi molto significativi, ricorrendo in via ordinaria allo strumento delle anticipazioni straordinarie (con un esborso, solo per anticipazioni, pari ad euro 1.403.792,48 nei quattro anni di riferimento). L'economato in pratica incassava preventivamente un mandato di pagamento emesso a suo favore, ottenendo così una

provvista delle somme stimate come occorrenti “a preventivo” per lo svolgimento delle attività previste dalla determinazione dirigenziale autorizzativa, provvedendo poi a pagare per contanti per le prestazioni ricevute.

Attraverso il canale della cassa economale il ricorso all’anticipazione straordinaria è stato utilizzato quale modalità di pagamento di creditori per numerosissime operazioni, anche laddove non sussisteva alcuna effettiva necessità di regolare le operazioni stesse per contanti anziché a mezzo di tesoriere e in violazione della disciplina di legge e regolamentare in materia.

Benchè detto sistema fosse da ritenere irregolare, la Sezione, guardando più alla sostanza che alla forma, ha ritenute non discaricabili solo una parte specificamente individuata di spese effettuate in quanto prive di documentazione giustificativa o giudicate prive di riconducibilità alla determinazione dirigenziale autorizzativa e di inerenza all’attività istituzionale, ovvero per attività definite “di rappresentanza” carenti dei presupposti normativamente individuati per il relativo rimborso.

# L'ATTIVITA' DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

Si espongono, a seguire, i dati più salienti relativi alla copiosa attività svolta dalla Sezione Regionale di Controllo di questa Regione.

## 1. Controllo sulle Regioni

### 1.1 Giudizio di parifica ad rendiconto generale 2013 della Regione Piemonte

La criticità più rilevante emersa nel giudizio di parificazione del rendiconto 2013 della Regione Piemonte attiene le anticipazioni di liquidità ricevute dallo Stato ex D.L. n. 35/2013, che sono state contabilizzate in maniera difforme rispetto al principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 116/2014. Conseguentemente, con ordinanza n. 49/2014 la Sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 81, quarto comma e 119, sesto comma, della Costituzione, delle leggi regionali del Piemonte n. 18 e n. 19 del 2013 per l'utilizzo delle suddette anticipazioni di liquidita come copertura dì spese effettive.

La situazione finanziaria della Regione Piemonte rilevata dalla Sezione in esito ai giudizio di parificazione si presenta estremamente critica: il risultato finanziario dell'esercizio 2013, risultante dal progetto di rendiconto approvato dalla Giunta Regionale è risultato negativo per €. 364.983.307,72, ma l'esatta

determinazione dipende dalla soluzione che darà la Corte Costituzionale. Se venissero confermati i dubbi di costituzionalità della Sezione il disavanzo finanziario aumenterebbe dì €. 2.554.603.200,01 e potrebbe lievitare a €. 2.919.586.507,72.

Inoltre, sussistono passività iscritte solo nel conto del patrimonio e non nel bilancio, per complessivi €. 2.290.952.137,95, che incrementano il disavanzo d'amministrazione, che da €. 2.655.935.445,67 (dato minimo certo) potrebbe aumentare a €. 5.210.538.645,67.

L'esame della gestione dei fondi strutturali comunitari ha evidenziato criticità soltanto sotto il profilo della contabilizzazione nell'ambito del rendiconto regionale. In particolare la Sezione ha riscontrato la non coincidenza tra l'ammontare delle singole annualità del piano finanziario indicato nei POR FESR e FSE approvato dalla Commissione europea e gli accertamenti iscritti nel bilancio regionale, nonché tra gli importi accertati e le spese impegnate nell'esercizio di riferimento. E' stato evidenziato che ciò può rendere difficoltoso il controllo della gestione dei fondi nel corso degli anni, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle quote previste (comunitaria, nazionale e regionale).

### 1.2 Relazioni semestrali sulle tipologie di coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'esercizio 2013

Nella relazione al Consiglio regionale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, D.L. n. 174/2012), approvata dalla Sezione con deliberazione n. 146/2014/RQ, sono stati evidenziati dubbi sulle concrete modalità adottate per assicurare la copertura finanziaria delle nuove spese da finanziarie in corso di esercizio: il criterio del rinvio alla disponibilità di specifiche UPB presente in alcune leggi regionali non sembra rispondente ai dettami dell'art. 81, comma della Costituzione, poiché le risorse sono stanziate in ciascuna UPB con l'approvazione della legge di bilancio in relazione a specifiche finalità, e nuove spese non possono che trovare copertura con riduzione espressa di spese già previste e finanziate ovvero con nuove entrate.

### 2. Controllo sui Gruppi Consiliari

Con deliberazione n. 79/2014/FRG, intervenuta dopo la prescritta istruttoria, sono state evidenziate, per alcuni gruppi consiliari, irregolarità concernenti la rispondenza dei dati contabili con la documentazione allegata, la coerenza di alcune spese con le finalità previste dalla legge secondo i principi individuati dalle linee

guida, e la loro necessità essendo in eccedenza rispetto alle dotazioni previste nella D.U.P. n.22/2013.

Con riferimento ai dati contabili tutti i rilievi sono stati superati, sulle spese in eccedenza rispetto a quanto fornito dai consiglio Regionale in base alla DUP 22/2013, è stata rilevata la permanenza di criticità, con la precisazione che la valutazione di regolarità effettuata dalla Sezione deve intendersi riferita entro parametri meramente documentali e contabili, questi costituendo la latitudine oggettiva del controllo sui rendiconti consiliari attribuito alla magistratura contabile, ferme restando le valutazioni di competenza della Procura della Corte dei conti, alla quale è stata trasmessa la deliberazione in discorso.

Ulteriore criticità ha riguardato l'inerenza alle funzioni istituzionali del gruppo delle spese di ristorazione. Sul punto, la Sezione ha ritenuto che, al fine di provare l'inerenza delle spese in questione, non assume alcun rilievo la circostanza che si tratti di un pranzo di lavoro: qualunque incontro di carattere istituzionale, infatti, ben può svolgersi, al di fuori di incontri conviviali. In questi casi, pertanto, non vi è alcun collegamento tra la spesa di ristorazione e l'attività istituzionale. Inoltre la circostanza che nel corso dei pasto si sia parlato di argomenti inerenti all'attività politica è irrilevante ed inidoneo a creare qualsiasi collegamento tra la spesa e l'attività istituzionale del gruppo.

Tutti i rendiconti sono stati dichiarati regolari ad eccezione di alcuni importi riferiti a due gruppi consiliari.

## 3. Controllo sui servizi sanitari regionali

### 3.1 Controlli sulla Regione

Il controllo sul SSR si è svolto nell'ambito del giudizio di parifica. L'analisi sul rendiconto 2013 ha visto sostanzialmente il reiterarsi delle criticità già rilevate lo scorso anno.

Sotto il profilo della programmazione sanitaria, si è nuovamente constatata la mancanza di chiari e tempestivi strumenti di coordinamento delle attività delle aziende sanitarie regionali, circostanza che ha inciso negativamente sui risultati del settore in termini di mancato raggiungimento dì economie, ma anche che di costi organizzativi imputabili alta previsione ed implementazione di strumenti non corretti da modificare in tempi brevi.

In tema di trasparenza dei conti sanitari la perimetrazione effettuata dall'Ente, appare ancora un volta parziale e non sufficientemente chiara e dettagliata: non è stata effettuata una perimetrazione in fase di programmazione finanziaria come richiesto dal d.lgs. n. 118/2011, dandosi atto nella d.G.R. n. 46-7460, approvata in data 15 aprile 2014, solo dei valori accertati e impegnati riferibili al rendiconto 2013; la perimetrazione, inoltre, non evidenzia finanziamenti a spese per investimenti in ambito sanitario, limitandosi a contemplare la parte corrente e - come già

per l'esercizio 2012 - senza riportare i capitoli a residuo; infine la perimetrazione non appare chiara né esaustiva (alcuni capitoli di entrata e di spesa non riportano lo stesso oggetto per gli stessi indicato nel rendiconto; per alcuni capitoli di entrata non è sufficientemente chiara la destinazione ai settore sanitario; si è evidenziata poi la presenza di capitoli di entrata e spesa che, pur essendo della Direzione Sanità, non rientrano nella perimetrazione effettuata dall'Ente, nonché di capitoli non riconducibili alla Direzione Sanità, e non perimetrati che appaiono tuttavia pertinenti al settore sanitario, se considerati in relazione all'oggetto di spesa corrispondente o alla materia).

Sempre in tema di trasparenza, non è stato redatto ed adottato un bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata, conseguentemente il rendiconto della Regione non ha tenuto conto dei risultati della stessa, né risulta possibile effettuare un integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria (ai sensi dell'art. 22, Co. 3, d.lgs. n. 118/2011).

Avendosi riguardo ai capitoli perimetrati, la gestione del 2013 rileva un andamento decrescente della spesa sanitaria, ma senza tenere conto di tutti gli importi che pesano sul settore, per quanto derivanti da esercizi precedenti. Anche per il 2013, emerge dunque un ulteriore disavanzo da coprire pari ad almeno euro 509,654

milioni; tale importo potrebbe risultare sottostimato, avutosi riguardo sia all'anticipazione dì fondi ai sensi dell'art. 3 del D.L. 35/2013, sia ai residui perenti relativi alla parte sanitaria.

L'analisi della gestione dei residui ha fatto emergere, quanto ai residui attivi, un modesto andamento delle" riscossioni in conto residui, e con riferimento ai residui passivi, un andamento dei pagamenti in conto residui in netto peggioramento rispetto all'esercizio precedente (circa il 45% dei residui al 31/12/2011). Aspetto, quest'ultimo, particolarmente rilevante se messo in relazione con l'entità e la vetustà dei crediti nei confronti delta Regione delle aziende sanitarie regionali, e in particolare con la rilevata tendenza a rimborsare i crediti più recenti, con conseguenti dubbi sull'esigibilità dei crediti non rimborsati e sul mantenimento nel conto dei patrimonio regionale dei correlati residui divenuti perenti.

**3.2 Controlli sugli enti del SSR ex art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012 (art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005).**

A causa dei ritardi nell'adozione e approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie, la Sezione nel corso del 2014 non è stata messa in grado di concludere il controllo sui bilanci del 2012 (l'invio dei questionari si è concluso a fine ottobre 2014), né tantomeno del 2013.

## 4. Controllo sugli enti locali

### 4.1 Controllo ex art. 148 bis del TUEL (art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005).

Il controllo effettuato sui rendiconto 2012 degli enti locali ha riguardato 1.214 enti, di cui 133 Comuni con più di 5.000 abitanti, 1.073 Comuni con meno di 5.000 abitanti e 8 Province.

La Sezione ha emesso 82 pronunce.

Le principali criticità riscontrate riguardano:

squilibrio di parte corrente del bilancio oppure equilibrio raggiunto mediante il finanziamento di spese di parte corrente ripetitive con entrate a carattere straordinario e/o non ripetitive ed in alcuni casi neanche riscosse;

non corretta applicazione delle disposizioni legislative sul riaccertamento e/o eliminazione dei residui talora accompagnata dal mancata costituzione del fondo svalutazione crediti secondo quanto previsto dell'art. 6 co. 17 D.L. n. 95/2012 ed utilizzo dell'avanzo di amministrazione calcolato non rispettando il principio della prudenza e non provvedendo a stralciare i crediti di dubbia esigibilità dal conto del bilancio;

eccessivo ricorso ad anticipazioni di tesoreria;

disallineamento tra i residui attivi e passivi di parte capitale, indicativo di un utilizzo per cassa di risorse destinate ad investimenti ovvero di un ritardo nell'utilizzazione di fondi destinati agli stessi;

errata contabilizzazione di somme tra i servizi per conto terzi con conseguente possibile elusione del rispetto del patto di stabilità;

mancata conciliazione dei reciproci rapporti debitori/creditori con le società partecipate;

spese di rappresentanza non rispondenti alle finalità ed all'interesse istituzionale dell'Ente;

mancato rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 in materia di spese di personale;

mancato rispetto dei limiti imposti dall'art. 6 commi 8 e 14 del D.L. n. 78/2010, conv. nella l. n. 122/2010.

**4.2 Controllo ex art. 148 del TUEL.**

Il controllo ha riguardato 46 Comuni con più di 15.000 abitanti e 8 Province. La Sezione ha emesso n. 25 pronunce.

I controlli effettuati hanno evidenziato criticità attinenti principalmente ai profili di regolarità della gestione amministrativa e contabile, caratterizzata dalla presenza di lacune gestionali potenzialmente idonee ad alterare una sana e corretta gestione finanziaria. Lacune da connettersi a quelle evidenziate in sede di controllo di regolarità finanziaria e contabile ed indicate al precedente punto 4.1.

Si sono altresì rilevate criticità nei sistemi organizzativo-contabili, con conseguenze sull'efficacia delta programmazione e

sull'efficienza nella realizzazione dei programmi delle Amministrazioni.

**4.3 Eventuali procedure di dissesto guidato o di riequilibrio pluriennale**. Sono stati complessivamente esaminati 3 piani dì riequilibrio pluriennale.

Per due Comuni la procedura è stata avviata, pur in assenza di particolari criticità, per la necessità di coprire una passività sopravvenuta. Per il terzo ente, il riequilibrio si è reso necessario a causa della situazione di notevole difficoltà della cassa determinata dalla mancata riscossione di crediti vantati nei confronti della regione Piemonte.

**5. Attività consultiva svolta ai sensi dell' art. 7 c. 8 Legge n. 131/2003.**

Nel corso del 2014 la Sezione ha reso 78 pareri.

Le questioni principali oggetto di esame sono state le seguenti:

-erogazione dell'incentivo alla progettazione previsto dall'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. La sezione ha affermato che l'erogazione dell'incentivo è sospensivamente condizionata quantomeno all'approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto esecutivo, che deve essere necessariamente finanziato. Inoltre l'incentivo può essere riconosciuto solo per lavori di realizzazione di un'opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività progettuale richiamata negli articoli 90, 91 e 92 dei D.Lgs.

n. 163/2006 e, qualora si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva con incremento dell'importo dei lavori affidati, sempre che la redazione della perizia rientri nelle ipotesi previste dalla legge e con esclusione delle varianti determinate da errori dì progettazione. L'erogazione dell'incentivo non è ammissibile per le attività inerenti la redazione dei Piano Generale del Traffico Urbano e la redazione del Nuovo Piano Strategico delle Aree verdi, per la progettazione di opere di urbanizzazione cd "a scomputo" poiché, nella fattispecie prospettata, ogni onere di progettazione e costruzione delle opere è posto a carico del soggetto attuatore dell'intervento (delibere n. 8/2014, 39/2014, 197/2014);

-pagamento dei contributi ai propri amministratori che siano lavoratori autonomi. Il relativo onere per l'ente locale può derivare soltanto dal mancato svolgimento dell'attività lavorativa durante l'espletamento del mandato (delibera 43/2014);

-debiti fuori bilancio e passività pregresse. La Sezione ha affermato che in presenza di un contratto di fornitura le somme stanziate al corrispondente intervento di spesa possono essere considerate impegnate ex lege ex art. 183, comma 2, lettera c, del TUEL. In caso di mancata conservazione a residuo delle somme impegnate ex lege e in presenza di debiti successivamente emersi e riconducibili a tale contratto, non si rientra nella casistica dei debiti fuori bilancio, con la conseguenza che si deve provvedere al

pagamento di tali debiti con un nuovo stanziamento in conto esercizio 2014 (delibera n. 100/2014);

-interpretazione della normativa che stabilisce un limite alle indennità degli amministratori dei comuni fino a mille abitanti. La Sezione ha ritenuto che non sia più vigente l'art. 16 comma 18 del d.l. 138/2011, che dichiarava non applicabile, per ì Comuni fino a mille abitanti, gli articoli 80 ed 82 del TUEL. Ha inoltre precisato che il concetto di invarianza di spesa previsto dall'art.1 comma 136 della l. 56/2014 va inteso come limite unico (quindi che non vi siano limiti per ciascuna voce di spesa, ad esempio, limiti distinti per le indennità di funzione o per il rimborso delle spese di viaggio), debba riguardare complessivamente l'Ente (non il singolo amministratore o il singolo organo dell'Ente) e sia costituito dalla somma di una pluralità di voci eterogenee. In sostanza, per individuare il limite d'invarianza della spesa l'Ente deve dividere la spesa sostenuta in bilancio in relazione agli amministratori uscenti per il numero di costoro, in modo da ottenere la spesa sostenuta pro capite; moltiplicare questa spesa pro capite per il numero di amministratori originariamente previsti dall'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011, conv. nella L. n. 148/2011: la somma così ottenuta costituisce il limite unico (d'invarianza della spesa), entro il quale dovrà essere mantenuta la spesa collegata alla nuova composizione degli organi politico-amministrativi come prevista dalla l. n. 56/2014 (delibere n. 267/2014 e n. 273/2014);

-possibilità, per un comune inferiore ai mille abitanti, di acquisire autonomamente, mediante affidamento diretto, di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore ad euro 40.000. La Sezione ha ritenuto che in assenza di deroghe legislative, i Comuni non capoluogo di provincia non possano procedere ad acquisire autonomamente mediante affidamento diretto lavori, servizi e forniture d'importo inferiore ad euro 40.000, poiché l'art. 9, comma 4, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha novellato il comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, assume nell'ordinamento carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto alla norma generale di cui all'art. 125, commi 8 e 11, dello stesso Codice (delibera 144/2014);
-decorrenza dei termini di pagamento previsti dall’art. 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. La Sezione ha ritenuto che la disciplina dettata deve ritenersi derogabile solo nei limiti strettamente indicati dalle disposizioni del decreto e che, allo stato, non vi sono disposizioni speciali che prevedano, nell'ambito dei pagamenti effettuati in settori oggetto di funzioni delegate alla Provincia, espresse fattispecie di deroga segnatamente in relazione alla decorrenza dei termini per gli interessi moratori (delibera n. 189/2014).

Inoltre la sezione ha sollevato due questioni di massima che sono state deferite dal Presidente della Corte alla Sezione delle Autonomie:

-modalità di calcolo dell'indennità mensile spettante ai Sindaco ed ai componenti della Giunta comunale ed, in particolare, se alla luce della vigente normativa, gli enti interessati da variazioni demografiche possano procedere, in applicazione del sistema tabellare di cui al D.M. 119/2000, alla rideterminazione degli emolumenti in parola ovvero se a ciò ostino il disposto di cui all'art. 1 comma 54 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed i principi formulati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 31 D.L. 78/2009, dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede dì controllo con deliberazione n.1/CONTR/2012 (delibera 130/2014).

**6. Controllo preventivo e successivo di legittimità**

Sono stati esaminati n. 353 provvedimenti soggetti al controllo di legittimità, dei quali n.19 soggetti al controllo successivo di legittimità e 334 al controllo preventivo (comprensivi di n.52 D.A.R). Dei suddetti provvedimenti, 12 sono stati ritirati dalle amministrazioni, e 6 sono stati deferiti all'esame collegiale della Sezione. Il deferimento ha riguardato 2 provvedimenti soggetti a controllo preventivo e 4 a controllo successivo.

Le principali questioni affrontate dal Collegio hanno riguardato:

-violazione dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La Sezione ha ritenuto che, in virtù della suddetta norma, infatti, gli incarichi in titolarità, all'interno della carriera prefettizia, possono essere rinnovati e/o prorogati solo una volta e nei limiti

della durata massima prevista legislativamente. Né può ritenersi che la situazione di carenza di organico in cui versa l'Amministrazione sia tale da consentire la violazione della norma di legge (delibera 94/2014);

-tardiva trasmissione di un atto soggetto a controllo preventivo. L'esito positivo del controllo preventivo di legittimità, che avviene con l'ammissione al visto, costituisce elemento integrativo dell'efficacia del provvedimento. Di conseguenza, qualora l'atto venga trasmesso dopo che ha esaurito i suoi effetti, la pronuncia sarebbe solo *inutiliter data* (delibera 111/2014);

-derogabilità del limite delle 24 ore settimanali, stabilito dall'articolo 28 del contratto collettivo nazionale dì lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, per le c.d. "ore eccedenti". La Sezione ha ritenuto che l'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 13 giugno 2007 e, la circolare MIUR 1878 del 31 agosto 2013, laddove prevedono il limite delle "24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo", intendano escludere la possibilità di superare, nell'assegnazione delle ore o frazioni di ore fino a 6, le complessive 24 ore settimanali. Tali ore, pertanto, potrebbero essere assegnate come ore eccedenti solo nelle scuole secondarie, dove l'orario d'obbligo è di 18 ore settimanali (delibera 50/2014);

-il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 123/2011 per la formulazione di osservazioni o la richiesta di

chiarimenti è da considerarsi termine perentorio decadenziale. Il suo trascorrere, pertanto, consuma il potere di controllo intestato alla Ragioneria e impedisce l'attivazione del controllo successivo di legittimità intestato alla Corte dei Conti dall'articolo 10 del medesimo Decreto Legislativo (delibera 62/2014).

## 7. Controllo sulla gestione

### 7.1 Controllo sugli atti di spesa relativi a incarichi di rappresentanza, pubblicità, mostre e convegni, nonché a collaborazioni, consulenze studi e ricerche ai sensi dell'art. 1, comma 173 L. n. 266/2005.

Nell'ambito del controllo di cui all'art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono state assunte varie delibere (n. 49, 76, 91, 99, 104, 194, 242, 269 del 2014) con le quali è stata riscontrata la non corretta attivazione e gestione delle procedure di conferimento di incarichi all'esterno della P.A.. In numerosi casi gli incarichi risultano essere stati conferiti in assenza di una previa procedura comparativa pubblicizzata. Spesso è stato riscontrato il ricorso al conferimento dell'incarico in via diretta essenzialmente su base fiduciaria. In alcuni casi è stata riscontrata l'attivazione di procedure pseudo comparative in cui l'ente sì è limitato a invitare o a contattare pochissimi soggetti (in numero di tre) individuati senza alcun predeterminato criterio obiettivo. E' stato quindi riscontrata una gestione non conforme al disposto del comma 6-bis dell'art. 7 D.L.gs. n. 165/2001 secondo cui "Le

amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione", talora accompagnata dal tentativo di giustificare l'operato in forza della previsione di cui all'art. 125 D.Lgs n. 163/2006 in materia di affidamenti in economia, non applicabile al conferimento degli incarichi in questione.

È stato anche riscontrato l'attribuzione di un incarico esterno in assenza della previa verifica della presenza di strutture o professionalità interne in grado di fare fronte all'esigenze dell'amministrazione. In tale senso quindi vari enti locali hanno disatteso la specifica previsione dell'art. 1 co. 42 L. n. 311/2004 che prevede che l'affidamento di incarichi ad estranei all'amministrazione "deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionali interne in grado di assicurare i medesimi servizi". In tali casi quindi l'affidamento all'esterno della struttura amministrativa non trovava giustificazione.

### 7.2 controllo sui regolamenti inerenti gli incarichi di collaborazione esterna approvati dagli enti locali, ai sensi del comma 57 dell'art. 3 della legge n. 244/2007

Con riferimento al controllo sui regolamenti inerenti gli incarichi di collaborazione esterna approvati dagli enti locali, ai sensi del comma 57 dell'art. 3 della Legge n. 244/2007, sono state

assunte alcune delibere con cui è stata accertata la non conformità a legge di alcune previsioni regolamentari. In particolare è stata rilevata l'illegittimità delle disposizioni che autorizzavano la deroga alla procedura comparativa pubblica per affidamenti inferiori ad una determinata soglia di valore.

E’ stata altresì ritenuta illegittima una previsione volta ad escludere irragionevolmente dall'applicazione della disciplina regolamentare, dunque dall'osservanza delle relative procedure comparative ivi contenute, gli incarichi relativi a rilievi topografici, frazionamenti di terreni, accatastamenti di immobili di proprietà comunale nonché per la rilevazione e valutazione dei beni comunali relativi all'inventariazione, visure e trascrizione di diritti reali, nonché gli incarichi per perizie giurate di stima sul valore di immobili.

# CONCLUSIONI

Al termine di questa relazione che ha voluto illustrare i tratti più salienti dell'attività istituzionale della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nonché della Sezione di Controllo territoriale, desidero ringraziare, innanzitutto, il Comandante della Scuola di Applicazione dell'Esercito che con squisita cortesia ci ospita in questi meravigliosi locali sede del Comando.

Esprimo sincera gratitudine alle Autorità oggi presenti e a tutti gli intervenuti che con la loro partecipazione testimoniano l'attenzione e l'affetto che riservano alla Corte dei conti.

Confermo, come per il passato, l'impegno mio personale e dei colleghi Magistrati che mi affiancano a continuare a profondere ogni energia per garantire, anche per l'anno 2015, l'ottimale svolgimento del nostro lavoro in piena terzietà ed indipendenza con l'unico fine di assicurare una tempestiva e saggia amministrazione della giustizia nel settore di nostra competenza.

Un particolare ringraziamento desidero rivolgere ai rappresentanti del libero Foro e dell'Avvocatura erariale, nonché ai Magistrati della Procura Regionale presso questa Sezione per il loro confronto dialettico, improntato sempre a lealtà e professionalità.

Profonda stima e massima gratitudine va ai militari della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato

per il contributo che hanno sempre fornito a questa Corte con professionalità, precisione e celerità.

Apprezzamento va manifestato ai colleghi della Sezione Regionale di controllo per l'indiscussa professionalità, coniugata con l'alto senso di responsabilità, con cui affrontano quotidianamente il loro lavoro.

Infine, manifesto profonda riconoscenza al personale amministrativo delle due Sezioni, Giurisdizionale e di Controllo, della Procura Regionale e del S.A.U.R. (Servizio Amministrativo Unico Regionale) per la preziosa ed indispensabile attività quotidianamente profusa, senza la quale la ruota di questa Giustizia non potrebbe girare.

# QUADRI SINOTTICI

# TABELLA A
# GIUDIZI DI RESPONSABILITA'

| SENTENZE DI RESPONSABILITA' | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| DI CONDANNA | 28 | 27 | 27 |
| DI ASSOLUZIONE | 2 | 4 | 6 |
| CESSATA MATERIA CONTENDERE - INAMMISSIBILITA' - NULLITA' | 14 | 7 | 4 |
| SENTENZA PARZIALE NON DEFINITIVA | 1 | 0 | 2 |
| **TOTALE** | **45** | **38** | **39** |
| **GIUDIZI PENDENTI ALL'INIZIO DELL'ANNO** | **31** | **18** | **16** |
| ATTI DI CITAZIONE DEPOSITATI | 31 | 36 | 48 |
| *GIUDIZI IN CARICO PROVENIENTI DALL'ANNO 2013* | *0* | *0* | *11* |
| ATTI DI SEQUESTRO CONSERVATIVO | 0 | 2 | 1 |
| ISTANZE DI PARTE | 1 | 0 | 0 |
| ISTANZE DI PROROGA PER L'EMISSIONE ATTO CITAZIONE | 4 | 10 | 8 |
| **NUMERO GIUDIZI ISCRITTI A RUOLO GENERALE** | **36** | **48** | **68** |
| **NUMERO GIUDIZI ISCRITTI A RUOLO A FINE ANNO** | **67** | **66** | **84** |
| **NUMERO COMPLESSIVO SENTENZE PUBBLICATE** | **45** | **38** | **37** |
| NUMERO COMPLESSIVO ORDINANZE PUBBLICATE | 7 | 5 | 5 |
| SENTENZE PUBBLICATE RELATIVE A GIUDIZI DI RESPONSABILITA' | 45 | 38 | 37 |
| GIUDIZI DI RESPONSABILITA' DEFINITI CON SENTENZA | 45 | 38 | 37 |
| ORDINANZE RELATIVE A ISTANZE DI PROROGA | 4 | 10 | 8 |
| GIUDIZI CAUTELARI DEFINITI | 0 | 2 | 2 |
| **NUMERO COMPLESSIVO GIUDIZI DEFINITI** | **49** | **50** | **47** |
| **GIUDIZI PENDENTI ALLA FINE DELL'ANNO** | **18** | **16** | **37** |

# TABELLA B
## GIUDIZI DI PENSIONE

| GIACENZE INIZIALI | TOTALE | | CIVILI | MILITARI | GUERRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **2012** | 79 | | 54 | 24 | 1 |
| **2013** | 41 | | 19 | 21 | 1 |
| **2014** | **60** | | **46** | **11** | **3** |

| RICORSI PERVENUTI | TOTALE | | CIVILI | MILITARI | GUERRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **2012** | 137 | | 73 | 61 | 3 |
| **2013** | 124 | | 83 | 38 | 3 |
| **2014** | 93 | | 60 | 30 | 3 |

| RICORSI DEFINITI | TOTALE | | CIVILI | MILITARI | GUERRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **2012** | 175 | | 108 | 64 | 3 |
| **2013** | 105 | | 56 | 48 | 1 |
| **2014** | **101** | | **64** | **33** | **4** |

| SENTENZE PUBBLICATE | TOTALE | | CIVILI | MILITARI | GUERRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **2012** | 160 | | 101 | 56 | 3 |
| **2013** | 96 | | 52 | 43 | 1 |
| **2014** | 85 | | 55 | 26 | 4 |

| ORDINANZE PUBBLICATE | TOTALE | | CIVILI | MILITARI | GUERRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **2012** | 29 | | 15 | 12 | 2 |
| **2013** | 21 | | 9 | 11 | 1 |
| **2014** | 18 | | 9 | 8 | 1 |

| GIACENZE FINALI | TOTALE | | CIVILI | MILITARI | GUERRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **2012** | 41 | | 19 | 21 | 1 |
| **2013** | 60 | | 46 | 11 | 3 |
| **2014** | **52** | | **42** | **8** | **2** |

| GIUDIZI CAUTELARI PERVENUTI | TOTALE | | CIVILI | MILITARI | GUERRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **2012** | 31 | | 18 | 13 | 0 |
| **2013** | 15 | | 6 | 9 | 0 |
| **2014** | 11 | | 7 | 4 | 0 |

| GIUDIZI DI OTTEMPERANZA PERVENUTI | TOTALE | | CIVILI | MILITARI | GUERRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **2012** | 3 | | 1 | 2 | 0 |
| **2013** | 2 | | 1 | 1 | 0 |
| **2014** | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| GIUDIZI DI OTTEMPERANZA DEFINITI | TOTALE | | CIVILI | MILITARI | GUERRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **2012** | 3 | | 1 | 2 | 0 |
| **2013** | 2 | | 1 | 1 | 0 |
| **2014** | 0 | | 0 | 0 | 0 |

# TABELLA C
## CONTI GIUDIZIALI

| ANNI | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| **CONTI GIACENTI ALL'INIZIO DELL'ANNO** | **40.661** | **40.776** | **42.754** |
| **CONTI PERVENUTI NELL'ANNO** | **10.674** | **11.801** | **8.490** |
| CONTI ISCRITTI A RUOLO D'UDIENZA | 11 | 65 | 204 |
| ISTANZE PER RESA DI CONTO ISCRITTE A RUOLO | 1 | 3 | 1 |
| **CONTI DEFINITI CON SENTENZA** | **3** | **68** | **90** |
| ORDINANZE EMESSE | 1 | 2 | 0 |
| DECRETI DI RESA DI CONTO | 0 | 1 | 1 |
| DECRETI DI ESTINZIONE | **3.894** | **1.528** | **1.275** |
| CONTI DICHIARATI ESTINTI | 9.647 | 8.792 | 6.575 |
| DECRETI DI DISCARICO | 909 | 963 | 1.046 |
| **CONTI DISCARICATI CON DECRETO** | **909** | **963** | **1.046** |
| **CONTI DEFINITI NELL'ANNO** | **10.559** | **9.823** | **7.711** |
| **CONTI GIACENTI ALLA FINE DELL'ANNO** | **40.776** | **42.754** | **43.533** |

# SEZIONE GIURISDIZIONALE
# PER LA REGIONE PIEMONTE

.....

## ORGANICO MAGISTRATI

| | |
|---|---|
| **PRESIDENTE** | **GIOVANNI COPPOLA** |
| **CONSIGLIERE** | **LUIGI GILI** |
| **CONSIGLIERE** | **TOMMASO PARISI** |
| **PRIMO REFERENDARIO** | **WALTER BERRUTI** |
| **REFERENDARIO** | **ILARIA A. CHESTA** |
| **CONSIGLIERE/REFERENDARIO** | VACANTE |
| **CONSIGLIERE/REFERENDARIO** | VACANTE |